REGNO DELLE DUE SICILIE

DELL' UBBIDIENZA ALLE LEGGI

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

QUAL VERA SORGENTE DELLA CIVILE LIBERTÀ

E DELLA FELICITÀ DE' SUDDITI

Discorso pronunziato nel riaprimento del Tribunale Civile di Aquila nel 3 Gennajo dell'anno 1855 dal Procuratore del Re presso lo stesso

ANTONIO FEDELE

DATO ALLA STAMPA PER CURA

DELL' AVVOCATO

Stefano Imbimbo.

NAPOLI
PRESSO ANGELO DELLA CROCE
Largo delle Pigne n.° 60
1855

SOMMARIO

ESORDIO

Non v' ha cosa più pregevole per una nazione quanto le buone leggi. Somma felicità de' popoli quando il più potente è il migliore. Invano si aspira dai popoli alla civile libertà senza il rispetto delle leggi divine ed umane. Prova nei popoli ubbidienti alle leggi e specialmente nei popoli del Regno delle due Sicilie.

Le leggi di questo Regno sono conformi alla legge di natura, ed alla Religione Cristiana Cattolica perciò assicurano la civile libertà ed ogni bene sociale. Autorità di Giustiniano e di Filangieri che la forza e grandezza degli Stati non è nelle armi, ma nelle buone leggi. Ragione del presente tema come conseguenza dell' altro dello scorso anno, relativo *all' ubbidienza alle leggi del governo monarchico ereditario assoluto.* Si assume dimostrare 1° quali sieno i pregi di una legislazione secondo i dettami della ragion naturale e della Religione Cattolica. 2° Cosa furono e quali effetti tristi produssero all' umanità le antiche legislazioni che si allontanarono dalla legge naturale, e che furon prive della luce del Santo Evangelio. 3° Accordo dei principi della nostra legislazione con la ragion naturale, e colla Religione Cattolica.

PRIMA PARTE.

Breve esame della natura dell' uomo per dedurne che sia egli sol capace di quella sapienza libertà e felicità che derivano dall' ordine. L' ordine morale non si trova fuori delle leggi divine ed umane. Una buona legislazione è la espressione dell'ordine, quindi il miglior bene sociale. Un cittadino esatto operatore di essa è il miglior filosofo perchè ha raggiunto la vera sapienza che lo conduce al suo vero fine. La bontà di una legislazione non può trovarsi fuori dei limiti della legge naturale. Autorità di S. Agostino, di Cicerone, di Vico. Una legislazione ad essa contraria non può contenere il vero. Critica di alcune leggi antiche contro la ragion naturale. Dualismo del diritto Romano causa di disordine.

Esame sommario generale dell' intero corpo legislativo del nostro Regno di riscontro al diritto naturale. Conclusione della sua perfetta conformità allo stesso.

II.

Necessità di ogni legge umana, benchè conforme alla legge naturale, perchè sia basata sopra la vera Religione rivelata. Tutt' i legislatori del Mondo han riconosciuta questa necessità. Omero, Manete, Zeleuco, Radamanto, Licurgo, Zatrausto, Zamolxi , Mida , Romolo Numa, Maometto. Ragione di questo vero. Debolezza dell' umano intelletto, dopo il fallo originale , a conoscere tutt' i suoi doveri. Autorità di Bayle, Aristotile, S. Tommaso. Insufficienza del potere umano per guarentire l' osservanza delle leggi e per supplire a tutt' i vuoti della stessa. In ciò sta l' opera della Religione. Influenza del suo potere sulle legislazioni umane. Autorità di Léroux , e di Platone. Una legislazione fondata sulla legge naturale e sulla Religione Cattolica è il maggior bene sociale. I primi germi di ogni legislazione furono

nella Teocrazia, e le primo legislazioni sparse di spaventevoli religioni ed i reati furono considerati come peccati contro la Divinità cui erano sacre le leggi. La giudicatura si affidava ai Sacerdoti ; Autorità di Vico, di Alicarnassi, di Strabone. Frammenti delle leggi delle 12 Tavole; testo di Tacito all' uopo. Bontà della legge Mosaica poichè comprendeva i due elementi del vero risultanti dalla legge naturale e dalla rivelata.

III.

Di tutte le Religioni la Cristiana Cattolica è la sola sicura norma per giudicare della bontà di una legislazione. L' istoria dimostra che le migliori leggi si ebbero dalla emanazione del Santo Evangelio in poi, e la esatta esecuzione di esse è stata sempre in ragion diretta del maggior o minor trionfo di essa Religione. Breve cenno delle principali legislazioni del Mondo prima della venuta del Redentore. Loro errori derivati dalla erronea interpetrazione del diritto di natura. Tristi effetti di queste legislazioni alla pubblica morale, ed alla civile libertà, ed impossibilità di aversi buone leggi nella esistenza di quelle religioni. Cambiamento delle legislazioni all'apparire del Vangelo, e suoi salutari precetti relativi ad esse. Trionfo della equità naturale sulla severità del dritto antico romano in tal epoca.

IV.

Costantino il Grande fè risorgere la legislazione e la civile libertà col ridonare la pace alla Chiesa. Leggi dello stesso in favore dell' umanità. Simile operare de' suoi successori. Paragone di queste leggi alle antiche. Elogio della Religione Cristiana di Montesquieu pei vantaggi da essa recati alle legislazioni. Questi vantaggi sono stati sempre in ragion diretta del suo mag-

gior trionfo, e viceversa. Decadenza della giureprudenza e disprezzo delle buone leggi nel periodo di Giuliano Apostata. Contrario effetto nel tempo de' suoi successori. Teodosio il giovane e Giustiniano riordinarono la legislazione. Celebri giureconsulti che fiorirono in quest' epoca. Conclusione induttiva della bontà della nostra legislazione essendo opera di Legislatori Cristiani Cattolici.

V.

Necessario accordo tra i principî della legislazione e la Religione dello Stato. Deve proscrivere la libertà de' culti come causa di disordine, di discordia, e di ostacolo alla civile libertà. Esempî di gravissime guerre civili per ispirito di religione. Non è lecito ad alcun cittadino formarsi una Religione a se. Autorità di Platone sul proposito. Deve la legislazione difendere con tutt' i mezzi il culto della vera Religione dello Stato. Questa mancata difesa è di ostacolo alla libertà civile. Conclusione diretta della bontà della nostra legislazione perchè non ammette libertà di culti, e protegge la vera Religione. Deve altresì guardarsi dal protestantesimo che mena all' insubordinazione ed all' anarchia. Autorità di alcuni stessi protestanti, Puffendorff; Grozio, Melantone, Calvino. Tristi effetti dell' autorità privata sostituita alla pubblica. Eccessi di Muncero, e di Giovanni Leyde. Cenno storico degli effetti del protestantesimo sulle leggi in alcune nazioni. La Religione Cattolica concorda i diritti di Cesare con quelli di Dio, dirigge il potere de' Governanti, e nobilita l' ubbidienza de' sudditi. Storia antica e moderna che il protestantesimo scrolla i governi stabiliti, e che le forme costituzionali gli danno facile accesso. La nostra legislazione è premunita contro lo stesso pel principio di unità politico-religioso che l' informa.

VI.

Materia del matrimonio paragonata alla Religione Cattolica. Sentimento religioso che presso tutt' i popoli si è cercato innestarvi. Accordo delle due potestà in tutt'i tempi per farne rispettare la Maestà, e la Santità. Le disposizioni delle nostre leggi sugli effetti civili del matrimonio non sono in disaccordo coi precetti religiosi. Del matrimonio civile. Critica dello stesso perchè contro il suo fine e la sua santità e maestà. Abborrimento dello stesso presso di noi. Rispetto ed amore della consorte per le nostre leggi conforme ai precetti religiosi. Breve cenno del Concordato tra Pio VII. e Ferdinando I. e di quello di Gregorio XVI. e del nostro Sovrano Regnante D. G. Conclusione diretta della bontà delle nostre leggi per l' accordo de' loro principi co' precetti della Religione.

VII.

Argomentazione diretta della bontà della nostra legislazione derivata dalla esperienza. Suo sostegno nella religione del nostro Pio Monarca D. G. Esso è indeclinabile per lo spirito di unità politico-religioso che l' informa, d' onde deriva l' unità e l' armonia della retta amministrazione dello Stato. I Ministri del Re animati dallo stesso spirito sono il sostegno del Trono. Lo stesso è a dirsi della magistratura. Insinuazione ai Magistrati perchè sieno cauti contro le insidie del protestantesimo. Lode della magistratura de' tre Collegi giudiziari di Aquila per lo zelo, operosità, e sapienza. Lodi di tutte le autorità della Provincia e della milizia. I legali sono il cuore della Società. Ricordo de' loro doveri. Lodi alla Città di Aquila per l' ubbidienza alle leggi, e pel rispetto alla Religione. Questi sentimenti sono animati dall' operosità e santità dell' egregio Pastore.

VIII.

Elogio del nostro Pio e Sapiente Monarca Ferdinando II. D. G. Esso è il sostegno della Religione e dello Stato. Meritò la gloria di accogliere nei suoi stati il Supremo Gerarca, e di riporlo sul suo Trono. Per la purità de' suoi costumi fu degno sposo di Maria Cristina da Savoja, ed in secondi voti di Maria Teresa d'Austria, modelli di santità, di sapienza, e di cristiane virtù. Piena fiducia per la speranza di ogni bene da riporsi nello stesso. La voce della Religione, e della patria riconoscenza lo saluteranno nella posterità come

IL GIUSTO E PIO LEGISLATORE.

Nihil est Civitati praestantius quam leges recte positae — *Eurip. in Supplic.*
Summa felicitas erit gentium , quibus non potest esse potentior, nisi melior.
Senec. in prov.

Popoli della terra aspirate voi ad esser felici? egli è giusto; il consente la ragione; è questo il volere di chi vi diè l'essere; a questo fine è l'universo intero che vi circonda.

Popoli della terra foste voi mai felici? - ahi fatal disinganno! vorrei pur quì che una voce sola di gaudio e di letizia si elevasse per annunziarmi la lieta parola , sì noi fummo e siamo liberi e felici , perchè ubbidienti alle leggi divine ed umane gustammo il dolce nettare dell' ordine, della pace , e della civile libertà.

Ma oimè! che tal mi sorprendono voci di pianto e di duolo che distringono il mio cuore, ed avvallano il mio spirito , recandomi la funesta novella

che l' ordine, la pace, la libertà disertarono dalla terra, quando la sfrenata licenza levossi audace ed altezzosa contro le leggi divine ed umane, non lasciando di se che funeste vestigia di schiavitù, di sangue, e di morte.

Non però fra tante voci havvene alcune che non poco di sollievo arrecano al mio spirito oppresso ed al mio cuor contristato, le quali, partendo da taluni avventurosi popoli, alto si elevano quali cantici di gioia e di gloria in dire, sì noi fummo e siamo liberi e felici, perchè ubbidienti alle leggi di Dio ed a quelle de' legittimi Sovrani, ch' Egli destinò a reggere le nostre sorti, e che noi risguardiamo come sue immagini viventi sulla terra.

E fra queste voci quella che più sonora risalta soprana su tutte, e con dolce attraimento mi rapisce l' anima, si è quella appunto degli avventurosi popoli del Regno delle Due Sicilie, che ad unisono di otto milioni con liete voci e festose non lasciano di ripetere, Noi noi siamo liberi e felici fra tutte le genti, perocchè il Sovrano, che ci regge, è il protetto del Re dei Re, è l' angelo di pace di un Dio beneficatore, epperò le sue leggi sono il maggior bene dell' umanità e la vera sorgente della civile libertà, perchè fondate sul vero eterno della ragion suprema, e sulla vera Religione rivelata da Dio medesimo. Di cotalchè possiamo ben ripetere. *Nihil nobis est praestantius, quam leges recte positae. Magna felicitas est nobis quia potentior est melior.*

Vantino pure le altre genti potenza e ricchezza, magnificenza e suntuosità, arti, commercio,

grandezze, e quanto altro tu vuoi, che nulla mai avranno in difetto di buone leggi. Epperò da gran politico ben diceva l'Imperator Giustiniano, che la Maestà Imperiale dovea essere armata di leggi e decorata di armi; pensiero che trovò un eco secoli appresso nel nostro Filangieri (1), il quale non dubitò affermare non temer egli le innumerevoli falangi delle grandi Potenze, ma sì le loro savie leggi, perocchè son queste e non quelle, che rendono illustri, potenti, e formidabili le Nazioni.

Ond'è che se nel declinato anno io sermonava in genere *dell' ubbidienza alle leggi del Monarca Ereditario Assoluto siccome sorgente della civile libertà*, vengo oggi a tenervi parlamento in ispecie della *ubbidienza alle leggi del Regno delle Due Sicilie, come mezzo di conseguire la civile libertà ed ogni bene sociale*, perocchè fondate sulla ragion naturale e sulla morale evangelica.

Nè si dica esser vana ed inutil cosa la trattazione del subbietto da me scelto, per essere un vero di tanta lucentezza da non ammettere nè contradizione nè discussione alcuna. Imperocchè, fosse pure in piacere di Dio, che non sentissimo spesse volte a giorni nostri bestemmiare alcuni ammodernati pensatori, i quali non han ritegno affermare che sia impossibile aversi una buona legislazione mancipia della Chiesa Cattolica; e che fino a quando lo Stato non si emanciperà dalla Chiesa non potrà godersi nè ordine sociale, nè civile libertà. Bestemmia

(1) Scienza della legislazione. Introd.

l'è questa così esecranda, iniqua, ed insensata, che si oppone alla retta ragione, all'istoria di tutt'i tempi, ed all'interesse di tutta quanta l'umanità.

Ond'è che io non mi arresto perciò dal dar opera al proposto assunto, e sarà mio metodo di notare quali debbano essere i pregi di una legislazione secondo i dettami della retta ragione e della Religione Cattolica.

Cosa furono, e quali effetti produssero le antiche legislazioni del Mondo prive di questi lumi, e quanto operò il Vangelio su di esse.

E se finalmente la nostra legislazione riunisca tutti i requisiti necessarî che la ragione e la Religione dettano per assicurare ai sudditi la civile libertà ed il conseguimento del Sommo Bene.

Intendo che i limiti di un discorso sono troppo angusti per la vastissima materia che reco al mio dire, del pari che sono angusti a ben disaminarla il mio brevissimo intelletto e le mie ristrettissime cognizioni. Ond'è che potrò intrattenermi appena sui generali, e su qualche materia speciale; nè raffinerò il lavoro con ricchi e fulgenti colori di ricercata eloquenza e di stile manierato, ma procederò schietto e positivo e con quelle semplici tinte che vengono da natura, ordinando e partendo le varie pruove in modo da conseguire ad un tempo la maggior possibile brevità e chiarezza nella dimostrazione dell'assunto. Ed ho fede che in cosiffatta maniera diportandomi compirò, al meglio che per me si potrà, le parti del Pubblico Ministero nel promuovere semprepiù l'osservanza ed il rispetto alle

leggi specialmente confidate alle nostre cure. E che d'altra parte vorrà supplire ad ogni mio necessario mancamento la verità del soggetto, e la saggezza e cortesia dell'eletto uditorio, cui ho l'onore di favellare.

I.

Signori — Che cosa è l'uomo di rimpetto all'Universo? risponderò col profondo e meditativo Pascal: un nulla rispetto al tutto, un tutto rispetto al nulla, un mezzo tra il nulla ed il tutto (1).

Il suo spirito nell'ordine morale occupa lo stesso luogo che il suo corpo nel mondo fisico, un punto. Ond'è che ei a stento può comprendere qualche verità, ma sarà sempre incapace di raggiugnere ogni vero: potrà con gran pena conseguire alcun bene, ma questo non mai nella sua interezza; studierà in ogni maniera di apprendere la sapienza, ma questa appena gli si manifesterà confusa ed avvolta in fitte tenebre: s'ingegnerà in mille modi per essere pienamente libero e felice, ma la sua libertà e la sua felicità non saranno mai complete: in breve gli estremi non esistono per l'uomo, nè l'uomo esiste per gli estremi — Ed ove egli obbliando la sua natura si spinge ad essi, cerca così elevare con le sue deboli forze una torre all'infinito, la quale al men che crede crolla e si abbissa nel sen della terra che si sprofonda sotto i suoi passi.

Sarà però sano consiglio che egli attenda a

(1) Biagio Pascal. Pensieri.

quella sapienza, cui è adatto che aspiri, a quella libertà di cui è capace, che vagheggi quella felicità che gli è comportevole, e che solo derivar gli possono dall' ordine, mezzo di cui l' Onnipotente si è servito in tutte le sue ammirevoli opere per dimostrare la sua somma sapienza, la sua infinita grandezza, la sua inesauribile provvidenza. Epperò l' uomo invano si lusingherà poter conseguire alcun bene fuori dell' ordine universale, cioè fuori dell' osservanza delle leggi divine ed umane, le quali sono appunto la espressione dell' ordine, cioè la mente e la parola di Dio medesimo, indiritte a condurre l' umanità al suo ultimo fine, al possedimento del Sommo Bene.

Una legislazione adunque, la quale procuri questi vantaggi alla società, vuolsi considerare fuori dubbio, come il maggior bene su questa terra, perchè non essendo indiritta ad appagare le particolari disordinate tendenze dell' uomo, lo conduce invece al fine sommo cui è dalla natura destinato. E l' uomo che si rende esatto osservatore della stessa debbesi riputare come il più gran filosofo, perocchè avrà di fatto raggiunta la vera sapienza che lo mena al suo termine fisso provvidenziale, essendo nel diritto riposta la vita degl' individui e delle nazioni; nel diritto la civiltà de' popoli; nel diritto l' ordine sociale e la vera civile libertà.

Ma qual' è il mezzo sicuro per conoscersi la bontà di una legislazione affin di dedurne poi se sia, ovver no, adatta al conseguimento del fine sommo dell' umana società?

La bontà delle leggi meramente umane non si può trovare in alcuna maniera fuora dei limiti della legge naturale, la quale per la sua universalità ed immutabilità costituisce il diritto eterno che corre nel tempo, e forma la base della sapienza volgare che regola tutte le umane contingenze.

Or siccome la verità è il primo requisito proprio ed inseparabile di ogni legge e di ogni diritto, e la legge naturale comprende la verità per essere la partecipazione della legge eterna fatta da Dio alla razional creatura (secondo il massimo dei Dottori Agostino) così è dessa la sorgente vera ed infallibile di ogni giusta legislazione ed il mezzo sicuro per vagliarne il vero merito. Quindi deriva che tanto più le leggi umane saranno vere, giuste, e perfette, per quanto più saranno conformi alla legge naturale cui voglionsi riscontrare. E già lo disse il grande oratore di Roma. *Nos legem bonam a mala nulla alia nisi naturali norma decidere possumus* (1). Ed a ragione il sommo Vico sostiene, che la dottrina civile rampolla dalla morale; che entrambe derivano dalla divina filosofia; che l'ordine naturale costituisce la mente di ogni Stato, come le leggi ne devono essere la lingua; e che finalmente sotto il mallo o la buccia del diritto civile è sempre riposto il nucleo del diritto naturale.

Una legislazione quindi fondata sullo stesso comprende essenzialmente il vero per opera del quale congiunge stabilmente gli uomini fra loro, aumen-

(1) Cic. *de leg.*

tando così le forze individuali col concorso delle forze sociali, per assicurare ad essi il conseguimento del fine comune.

Il quale gran bene giammai fu asseguito dai filosofi e legislatori che si allontanarono da questa sicura guida nella compilazione delle leggi umane. Di vero non merita forse di essere compianto lo stesso Platone allorchè niegò i diritti dell' umanità al servo, fino al punto di dannarlo a morte se avesse ucciso un uomo libero, benchè nei limiti della giusta difesa? Non è questa una legge degna solo di un barbaro ignorante, perchè contro l' ordinamento dettato dalla ragion suprema, e quindi contro la verità? Che vi sembra di quel principio rivoltante ogni ragione ed ogni giustizia, consacrato nelle leggi delle dodici tavole, cioè che la sola parola dell' uomo obblighi e non già la sua coscienza del giusto e dell' ingiusto. *Uti lingua nuncupassit ita jus esto* (1). Che vi sembra di quella legge di Romolo derivata dalle Spartane e confermata dalle stesse dodici tavole, autorizzante l' infanticidio? Ma che diremo sopra tutto del dualismo del diritto romano dall' epoca sua aristocratica così contrario all' ordine ed alla civile libertà? cioè il dritto civile e l' equità, il dominio quiritario ed il bonitario; le cose *mancipi* e non *mancipi*, l' agnazione e la cognazione, le giuste nozze ed il concubinato, il testamento ed i codicilli, l' usucapione e la prescrizione, il contratto di stretto diritto e di buona fe-

(1) Tav. 6.

de? Non appare in questo sistema l'opposizione di due principî rivali distruggentisi a vicenda, cioè quello della legge civile e quello della legge naturale; dai quali al certo non poteva simultaneamente derivare alcun ordine ed alcuna civile libertà, fino a quando la lotta non cessasse a favore di essi?

Ma, la Dio mercè, la nostra legislazione è tanto consentanea e conforme al diritto naturale che la più studiata critica non troverà di che appuntarla sotto questo rapporto. Lo dimostro.

La ragion suprema comanda che, per conseguirsi l'ordine della civil società, per quanto si attiene ai rapporti d'individuo ad individuo, non debba ledersi alcuno, e debba tribuirsi a ciascuno il suo. E la nostra legislazione in tutte le sue singole parti consacra eminentemente siffatti precetti.

E di vero essa spiega il suo imperio a pro del cittadino fin dal primo istante del suo concepimento, e lo guida e difende in tutto il decorrimento di sua vita fin'oltre la tomba. Ond'è che appena conceputo ed innanzi che apra gli occhi alla luce, lo considera nato e come faciente parte della società, quante volte si tratti del suo vantaggio: lo ammette quindi a succedere, e gli accorda ogni diritto e difesa che se fosse nato (1).

L'ordine sociale richiede che lo stato del cittadino sia certo e guarentito dalla legge come la maggior preziosa proprietà di lui. Ed a tanto si

(1) Art. 646 LL. CC.

provvede dalle nostre leggi con la solenne compilazione degli atti dello stato civile (1).

La ragion comanda che l' uomo e la donna sieno liberi nella elezione del proprio stato ; che i conjugi abbiansi il reciproco dovere di fedeltà, soccorso, ed assistenza; che il più forte non sia il despota del più debole ; che i genitori sieno obbligati ad alimentare ed educare i loro figliuoli ; che questi sieno ubbidienti e rispettosi verso di quelli : che nelle bisogna si soccorrano ed ajutino a vicenda. E ciò appunto la legge dispone nei titoli del matrimonio, della patria potestà, e della minoretà. Quivi in fatti si ricordano agli sposi i loro doveri , e con somma previdenza, lor si rammentano quando ancor liberi si appressano a stringere l' indissolubil nodo (2).

Nel titolo della patria potestà si rivendicano i diritti della natura umana ; non più la idea spaventevole di quel dominio quiritario che i cittadini romani con augusta maestà esercitavano sui proprî figli e loro discendenza per tutto il tempo di loro vita fino al punto di armare contro natura la mano paterna per versare il proprio sangue. Oggidì la patria potestà può dirsi meno un diritto che un mezzo di compiere un dovere sacro ed indissolubile: il padre non ha dispotismo ne' molti positivi vantaggi in questo imperio ; esso si riduce per lo più al diritto medesimo di un figlio rispettoso ed amorevole

(1) Art. 36 e seg. LL. CC.
(2) Art. 77 LL. CC.

per avere un mezzo di esistenza nella infanzia, un guidatore nella giovinezza, un consolatore nelle sventure, un appoggio, un protettore, un consultore in tutto il corso di sua vita (1).

È consono alla ragion suprema ed all' ordine che debba prestarsi soccorso alla debolezza del cittadino sia per difetto di età, sia per altre sventure. E provvide le nostre leggi lo difendono e garentiscono in questi stati (2).

Ragion vuole che godano dei vantaggi della cittadina Società coloro che ne fan parte, quante volte non se ne sieno resi indegni. E ciò appunto prescrivono le nostre leggi nei capitoli del godimento e della privazione de' diritti civili (3).

L' ordine consiglia che si provvegga non solo agl' interessi dei cittadini presenti, ma anche a quelli degli assenti e loro famiglie. E tanto è disposto nel titolo degli assenti (4).

La ragion suprema condanna come contrarie all' ordine le utopie dei contraddicenti filodossi moderni nelle vagheggiate idee di comunismo e di socialismo, quali distruggitrici di ogni più sacro diritto della umanità. E le nostre leggi difendono la proprietà e guarentiscono il dominio con la punizione dei violatori del medesimo, e concedono d' altra parte piena facoltà di disporre delle proprie cose

(1) Art. 287 e seg. LL. CC.
(2) Art. 311, 412, 436 e seg. LL. CC.
(3) Art. 20 e seg. LL. CC.
(4) Art. 117 LL. CC.

con quelle giuste limitazioni che l' ordine e l' utile pubblico richiedono (1).

La ragion consente che lo statuto successorio venga regolato dalle affezioni del cuore, e siccome questo sente maggiore impulso pei discendenti che per gli ascendenti, e più per questi che pe' collaterali, così debbe regolarsi e così le nostre leggi dispongono (2).

L' ordine richiede che sieno renduti ai figli legittimi, che formano la forza dello stato e la base della sana pubblica morale, i dovuti diritti ed onori, e che non s' isdegni intanto volgere l' occhio pietoso a quei sgraziati figli della colpa altrui dannati a pagare il fallo de' loro genitori. E la nostra legislazione con ammirevole equilibrio di equità e di giustizia tanto dispone; di tal che essa combina nella sua ingegnosa bilancia la politica e la natura, la società ed il sentimento, l' umanità e la ragione: dà alla società ciò che essa esige senza vulnerar la natura, concede a questa ciò che quella addimanda senza disordinar la società, e tutto inspira armonia, ordine, equità, giustizia.

Colui che si è reso indegno delle dilezioni e delle beneficenze altrui perde il dritto all'affetto del suo beneficatore, epperò è nell' ordine che lasci il dono e non gli succeda nell' eredità. E così appunto la nostra legislazione prescrive (3).

(1) Art. 462 LL. CC.
(2) Art. 65 e seg. LL. CC.
(3) Art. 849, 878 e seg. LL. CC.

La buona fede ed i patti voglionsi rispettati e le obbligazioni eseguite; la ragion naturale ciò comanda, e la nostra legge così proclama (1).

I valori per lo bene comune debbono essere in circolazione e circondotti di apposite guarentie. Ed a ciò sono indiritte le disposizioni sulla vendita, sulla permuta, sul mutuo, sul pegno, sulle ipoteche, e sull'arresto personale (2).

La proprietà non dee essere incerta e precaria, un lungo decorrimento di tempo deve assicurare il possessore nel dominio della sua cosa. Ed a ciò provveggono le leggi sulla prescrizione (3).

Il favore del commercio richiedeva eccezioni alle regole comuni per la sua maggiore celerità, estensione, e guarentia. E le leggi commerciali tanto assicurano (4).

L'ordine richiede che non si vada di privata autorità all'esperimento dei proprî diritti, ma che si serbi un pubblico procedimento con regole e norme certe ed invariabili innanti a magistrati competenti, e che le liti abbiano pure un termine stabilito. Ed a ciò sono indiritte le leggi di procedura, e la legge organica giudiziaria amministrativa.

Il godimento de' dritti reali e personali vuol' essere guarentito colla punizione de' colpevoli e col risarcimento del danno. E le nostre leggi civili e penali ciò dispongono (5).

(1) Art. 1088 LL. CC.
(2) Art. 1941, 1963, 1931 LL. CC.
(3) Art. 2125 e seg. LL. CC.
(4) Cod. Commerciale.
(5) Art. 1100 LL. CC. Cod. Leg. penali.

La innocenza reclama i suoi diritti alla difesa per non rimanere vittima della calunnia. E la più lata difesa le nostre leggi di rito penale accordano a qualunque imputato.

La natura fremeva alla voce obbrobriosa di schiavitù. E la nostra legislazione aborre da questa degradazione dell' umana dignità, e rispetta eminentemente nell' uomo i suoi diritti e le sue naturali facoltà. E ciò a confusione di alcuni stati liberali, sì repubblicani che costituzionali, i quali mentre fan pompa di vane parole di libertà e di uguaglianza, fanno poi, in contradizione manifesta de' loro principî, gemere tutt' ora l' umanità languente sotto l' obbrobrio della schiavitù.

L' atrocità e sproporzione delle pene de' tempi barbari fa rabbrividire, e la loro frequenza chiudeva i petti alla pietà. Ma la nostra legislazione che non si propone nella esecuzione delle pene offerire al pubblico dilettevoli e crudeli spettacoli di sangue, ma il pubblico esempio per refrenare il delitto, e l' emenda del condannato, per quanto è possibile, sa proporzionare le giuste pene ai reati, e non mai in modi atroci ed inumani e con frequenza, da destare inutile orrore ed inferocire i cuori.

Nè v' ha esempio presso di noi de' condannati senza giudizio e senza difesa; la tortura non supplisce alle pruove; il Monarca non sentenzia da giudice; i giudizî non sono incerti e dipendenti dall'arbitrio assoluto de' magistrati; i giudicati sono sacri ed inviolati riposando molto su di essi la sicurtà pubblica e la civile libertà.

Ma non la finirei più se volessi quì riscontrare con la legge naturale ciascuna disposizione dell'intero corpo legislativo di questo Regno, chè offrirebbe ben altra materia che per un discorso inaugurale. Dirò solo che non vi ha disposizione alcuna delle nostre leggi, la quale non comprenda in se il nucleo del diritto naturale, e non sia perciò vera e consentita dalla retta ragione; anzi dirò meglio che l'intero corpo del nostro diritto non è che la stessa legge naturale applicata ai vari occorsi sociali, cui l'umano Legislatore ha impresso il suggello della sua potestà.

Ond' è che la nostra legislazione è spirituale e non materiale; vive pel vero che la informa e non per le formole che l'accompagnano; il suo spirito non è in opposizione colla sua parola, e concorre perciò potentemente ad assicurare ai cittadini il pieno e libero esercizio de' propri diritti, in che consiste la civile libertà; e perciò mentre viene rispettata ed ubbidita dai sudditi, forma a ragione l'ammirazione dello straniero, la meditazione del filosofo, la felicità de' popoli.

II.

Ma ciò non basta per ottenersi l'ordine nella civil comunanza; imperocchè per quanto le leggi positive abbian potuto seguire i veri principî della ragion naturale giammai hanno avuto forza bastevole per imporne a piegare l'umano orgoglio, il quale non sa sottomettersi volentieri ai pensamenti ed ai voleri altrui, benchè poggiati all'autorità della retta ragione. Epperò in tutt'i tempi i legislatori della terra fecero intendere che le loro leggi erano men opera umana che divina, ricevendole essi dagli oracoli degli Dei, coi quali conferivano, e che le eseguivano a nome di loro.

Di fatti Omero ci fa conoscere che Minosse in Creta recavasi per nove anni nell'antro di Giove e faceva credere che questa divinità gl'inspirasse le leggi che emanava ai Cretesi. *O novennalis legislator supremi numinis* (1). E così Manete in Egitto; Zeleuco in Locri; Radamanto e Licurgo in Isparta; Zatrausto presso gli Arimaspi nella Scizia; Zamolxi presso i Geti nell'Illiria, Mida nella Frigia; Maometto nella Mecca. E sono celebri nella storia di Roma i nomi del Dio Conzo e della Ninfa Egeria che Romolo e Numa dicevano gl'inspiratori delle loro leggi.

E per vero, mentre tutti gli uomini convengono su di una legge naturale, comune, eterna, infallibile, e della quale tutti ammettono i principî gene-

(1) Minos. Fogl. 1 vol. 87.

rali, pur nondimeno, siccome la stessa non è scritta su pergamene o su tavole, ciascuno la intende nei suoi particolari a sua maniera; epperò quel che per un individuo vien risguardato come un vero, un'altro lo apprende come un falso; di cotalchè si hanno di questa legge tante differenti intellezioni per quante diverse sono le passioni di coloro che vanno a consultarla. Così i materialisti dicono che ella sia un vieto pregiudizio e che l'interesse privato sia il germoglio di tutte le leggi; i deisti sen vanno in contraria sentenza. Alcuni vi leggono condannato il suicidio per sempre, altri vi fanno delle eccezioni. A certuni il furto sembra una destrezza lodevole, ad altri un vizio riprovevole. Chi guarda la fornicazione un piacere innocente, chi una nefandezza. Ond'è che il famoso Bayle confessa pur egli la debolezza dell'umana ragione per illuminare l'uomo sopra tutt'i suoi particolari doveri, e quindi conchiude per la necessità di un altro lume più certo, che gli fosse di soccorso, e che riconosce in una legge suprema rivelata, qual'è quella della sacra Scrittura (1).

Ed anche meglio di lui parla Aristotile « La » nostra mente, egli dice, nelle cose apertissime » della natura, non dee considerarsi che qual oc» chio di nottola alla luce del sole (2) ».

E così avvisa del pari l'Angelico Dottore S. Tommaso « Tal'è la fiacchezza dell'intelletto umano,

(1) Bayle vol. 4.

(2) *Mentem nostram ad manifestissima naturae non aliter habere se, quam noctuae oculum ad lumen solis.* Arist. in proleg.

» dice questo sommo ingegno, che d'ordinario mol-
» ti errori si frammischiano nelle scoverte fatte dal-
» la ragione (1).

Ond'è che una legge umana appoggiata unicamente all'autorità della ragion naturale, benchè vera e giusta, non facilmente viene ad essere da tutti consentita ed ubbidita, poichè non tutti intendono questa rettamente e nello stesso modo, e quindi giudicano della giustizia od ingiustizia di quella secondochè sentono e giudicano dell'altra.

La qual verità dimostra il bisogno di una legge rivelata che sia di conforto e di base alla legge civile che in quella si riscontra, e che fissi il vero senso della legge naturale.

Oltre a ciò non è men vero che l'umano potere non avendo mezzi sempre valevoli per guarentire la esatta osservanza delle sue leggi, nè potendo scrutare il cuore dell'uomo e por freno ai suoi smodati appetiti, nè conoscere tutte le sue occulte azioni e tutte le fraudi inventate contro le leggi, rimarrebbe spesse volte strumento disutile per la giustizia, per la sicurtà, e per la pace de'cittadini, lasciando grandi vuoti a riempiere per conseguire l'ordine sociale. Dovea perciò di necessità aver ricorso ad un altro potere, ad un'altra legge, ad un altro Tribunale, il quale elevandosi maestoso nel cuor dell'uomo ne raffrenasse l'orgoglio per eccitarlo alla virtù e per rimuoverlo dal vizio, specialmente in

(1) *Quod investigationi rationis humanae plerumque falsitatis admiscetur propter debilitatem intellectus nostri in judicando.* S. Thom. lib. 1.

quelle occasioni, in quei luoghi, ed in quei tempi nei quali facilmente può deludere la civile potestà. Ecco l'opera della vera Religion rivelata che viene in soccorrimento delle leggi umane, e che deve eminentemente rifulgere in ogni buona legislazione. Imperocchè è fuori dubbio che la sola parola Divina può fissare la vera intellezione della legge naturale, fermare la mobilità dell'umana ragione, e piegare l'alterezza dell'umano orgoglio. Com'è del pari certo che il solo timor di Dio, cui è manifesto ogni cuore, spalancata ogni latebra, ed incatenato ogni potere, è macchina invitta ad abbattimento del vizio ed a sostegno della virtù. La Religione non è una scienza privata ed occulta, essa è la legge dei Troni ugualmente che delle capanne; allorchè dirige il potere temporale e viene da questo rassicurata e magnificata, allora ciò ch'è divino discende sulla terra e ciò ch'è terrestre vien attratto al Cielo. Senza Religione, dirò pure col socialista Léroux, è impossibile comandare alle intelligenze; non v'ha senza di essa nè autorità, nè leggi, nè libertà. La uguaglianza e la fraternità se vengono scompagnate dalla Religione non possono produrre alla lunga che ribellione ed anarchia (1). In ogni ben ordinata repubblica, dice Platone, la prima cura dev'essere di stabilirvisi la vera Religione e non già una falsa e favolosa. *Religio est firmamentum reipublicae* (2). Essa si rende così l'anima che informa e dà la vita al corpo inerte sociale, del quale di-

(1) Discong. pag. 35.
(2) Plat. lib. 4 *de leg.*

venta lo specchio ed il riflesso. Epperò una legislazione civile basata sui principi della ragion naturale e sulla vera Religione vuolsi considerare come un alito della forza divina, come un raggio della eterna luce, e come un eco dei decreti della Provvidenza. Dinanti a lei però s' inchina l'uomo onesto ed impallidisce l' empio, qualsiasi il suo potere, perchè ravvisa in essa un ente a se indeclinabilmente superiore, ed avrà quindi potissima forza sul cuore umano, per esser feconda di ordine, di civile libertà, e di ogni bene sociale.

Ond'è che i primi germi di ogni umana legislazione e la esecuzione di ogni legge, dove più dove meno, ebbero derivazione e sostegno dalla Teocrazia, e nei tempi barbari si videro le leggi umane sparse di spaventevoli e crudeli religioni che le difendevano col terrore degli Dei.

Perciò presso gli antichi tutto quello che era di ragion pubblica veniva consacrato ad una Divinità, e gli attentati in siffatta materia venivano riputati commessi contro la Divinità medesima. Era perciò sacro al padre de' Numi il dritto di ospitalità; ai Penati la ragion del matrimonio, e della patria potestà; al Dio Termine il dominio de' poderi; ai Lari il diritto delle abitazioni; ai Mani quello dei sepolcri. Per placare le quali Divinità nella violazione di quelle leggi si praticavano espiazioni e suppliche, d'onde la voce *supplicium*, e la vittima di espiazione fu il delinquente che veniva riputato cosa sacra alla Divinità offesa cui immolavasi (1). E

(1) Leggesi in una legge di Papiriano che veniva immolato al

per la medesima ragione in tempi remoti, al dir di Vico la giudicatura fu affidata ai sacerdoti, i quali la dovettero esercitare con riti sacri, come l'affermano Dionisio Alicarnassi e Strabone, e ne fanno sicurtà i due frammenti delle 12 tavole, l'uno al capo dei furti ed ove si legge *orare furti pro agere* e l'altro *de in jus vocando*, ove leggesi *orare pacti pro excipere* secondo la lezione datane da Giusto Lipsio (1). Ma più chiaro ciò resta confermato dall'aureo testo di Tacito. Dallo stesso si apprende che non era permesso ad alcuno di punire, legare, o battere chicchessia, meno che ai sacerdoti, e ciò non mai qual pena inflitta di umano comandamento, ma sol come per divina ordinazione (2). E così si spiega ancora, al dir di Vico, il principio delle leggi arcane sparse tutte di religione presso le antiche genti, le quali come cose sacre si custodivano dai sacerdoti, come presso i Caldei dell'Assiria, i Maghi della Persia, i sacerdoti di Egitto e di Germania, e presso i Druidi delle Gallie (3). E perciò anche i Druidi erano giudici e carnefici ad un tempo, e presso alcune nazioni dell'Asia, il car-

Dio Termine colui che avea alterato i confini. *Sei. queis. terminom. exarsit. ipsos. boveis. quae. sacri. sunto.* Così veniva sacrificato a Cerere chi avea bruciato le biade: a Giove chi avea violato un Tribuno della plebe: ai Penati il figlio empio. Così dicono Tacito, e Cesare.

(1) Vico S. n. pag. 98.

(2) *Ceterum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare cuidam nisi sacerdotibus permissum, non quasi in poenam, nec jussu ducis, sed vel ut Deo imperante, quem adesse bellantibus credunt* — Tacit. de morib. Germ.

(3) Vico id.

nefice è tenuto in altissima considerazione sotto il titolo di *gran sacrificatore* (1).

Ond'è che la legislazione Mosaica ebbe tanto imperio e venerazione, perchè mentre basava sopra i veri principî della ragion naturale, comprendeva l'elemento potissimo della rivelazione nelle leggi del Decalogo, e perciò mentre le leggi di Minosse, di Sesostri, di Licurgo, di Numa, di Solone, di Zeleuco cadevano nell'obblio, la legislazione mosaica sopravviveva a quelle di tutt'i popoli della terra, non avendo tanto bisogno per essere eseguita di mezzi esterni violenti, stando fortemente poggiata al sentimento religioso (2).

Dalle quali cose tutte si addimostra che la sola conformità delle leggi umane ai principî della ragion naturale non fu mai creduta bastevol cosa per imporne alle menti degli uomini e per assicurarne la esatta osservanza senza il conforto di una legge suprema rivelata, la quale piegando l'umano orgoglio lor desse l'impronta di opera divina più che umana.

(1) Vico id.
(2) Teofrasto chiamò gli Ebrei filosofi per natura.

III.

Ma succeduta alla legge di Moisè la legge di grazia e di perfezione, il S. Evangelio, questo divenne fuori dubbio la norma certa ed infallibile per giudicare della bontà o malvagità delle leggi umane, non che fu il vero modello per aversene delle ottime ed il mezzo sicuro per farle eseguire e rispettare. Il Vangelo è il più autentico interpetre del diritto naturale quanto può esserlo l'autore istesso di quello, e già lo disse l'umanata sapienza, non esser venuta per solvere ma per adempiere la legge. *Non veni solvere sed adimplere legem* (1). Quindi è che ove le leggi umane si allontanino per poco dai suoi divini precetti, si allontanano in pari tempo dal diritto naturale e dalla verità, ed è perciò in tal caso vana speranza attendere l'ubbidienza e rispetto. Dice lo Scrittore cattolico « Se » le leggi sancite dai nostri parlamenti saranno osti» li alla Chiesa ed improntate al marchio dell'atei» smo legale, noi ci confideremo invano nelle al» leanze straniere e nella ragion del popolo » (2).

L'istoria ne fa dotti che le migliori leggi umane più consentanee all'equità naturale e più guaranti e produttrici dell'ordine, della sana morale, e della civile libertà furono quelle dalla emanazione del S. Evangelio in poi, e la bontà ed il rispetto delle stesse fu sempre in ragion diretta del maggior o minor trionfo della Religione Cristiana Cattolica.

(1) Vangelo.
(2) Cat. di Genova n. 1274.

E per verità per quanto risguarda l'epoca anteriore al Vangelio, ad eccezione della legge Mosaica, tutte le altre, non esclusa quelle delle 12 tavole, benchè da Cicerone laudate a Cielo, esse sono tutte sparse di tante morali assurdità, e di tanta fierezza che dimostrano ad un tempo un lume sì della retta ragione, ma offuscato dalla cecità delle menti, e dalla tenebria della barbarie di quei tempi privi del celeste lume della rivelazione.

Osservate di fatti le leggi Persiane, Egiziane, Indiane, e quelle di Minosse, Licurgo, Solone, Pittagora, Zeleuco, Caronda, Platone, e vedrete a che si riduce tutta la sapienza umana legislativa.

Non vi gravi perciò ch'io vi discorra di passata sopra alcuni principî morali e legislativi fondamentali di esse, per argomentarne poi quali doveano essere le leggi speciali che ne potevano procedere e che la storia non tutte ci ha tramandate.

Zoroastro Re de' Battriani e capo de' Maghi Persiani vi dice, che il tempo è Dio; senza fine, increato ed autore del tutto, ed ha il suo trono nel sole. Che per virtù della magia e dell' astronomia si possa avere la prescienza. Che l'opera pia meritevole dell' uomo è di coltivar bene il proprio campo. Che bisogna istruire il figlio nel bene e nel male nell' età di cinque anni. Vi ammette la poligamia, l'incesto, il ripudio (1), e la esposizione venale al maggiore offerente di tutte le donzelle da marito (2).

(1) Erod. L. 7. III. §. 34 e 88.
(2) Erod. Lib. 1. 5196—Strabone XVI. p. 745 — Eliano Storie diverse IV. cap. 1.

L' acerbità, l' arbitrio, e la sproporzione delle pene presso gli Assirî ed i Babilonesi fanno orrore. La fornace ardente, la fossa de' leoni, la crocefissione, la cecità, le frecce, i ceppi, la prigionia perpetua erano le pene ordinarie; e la barbarie ed ingiustizia giugneva fino allo estenderle ai figliuoli innocenti. Daniello campato due volte al supplizio dei leoni vien punito nella moglie e nei figli (1).

Talune volte si obbligavano i parenti più stretti ad esser presenti ai supplizî de' loro congiunti. Sedecia fu costretto guardare la morte de' proprî figli dopo di che fu cieco (2).

Il capo della nazione era arbitro assoluto della vita e delle sostanze dei cittadini, e sentenziava senz' alcuna forma giuridica. Acab fu dannato al fuoco per ordine sovrano, e così furono morti i primi Ministri del culto e lo stesso Sommo Pontefice (3).

S' ignorava del tutto il diritto delle genti; i Re vinti ed i prigionieri venivano vigliaccamente trucidati, e le città soggiogate distrutte ed incenerite (4). Nino vinto Farno Re dei Medi fè crocefiggere lui e tutta la sua famiglia; lo stesso praticò pel Re di Babilonia e sua famiglia (5). Cartagine, Corinto, Numanzia, e cento altre Città furono chi distrutta, chi incenerita, chi uguagliata al suolo.

Nè meno biasimevole era la sproporzione e la ferocia delle pene. L' uccisione volontaria di un ani-

(1) Daniel 19 §. 41.
(2) Gerem. 39 v. 6.
(3) Gioseffo X. cap. 8.
(4) Lib. 4 dei Re.
(5) Ger. 29 vers. 2.

male punita come l' assassinio commesso sull' uomo: pena di morte ai Sacerdoti che soffiassero colla bocca il fuoco sacro: pena di morte ai medici ignoranti che continuassero ad esercitare la professione dopo la loro dichiarata insufficienza: il magistrato convinto di corruzione decorticato vivo, e la sua pelle distesa sulla sedia che occupava in Tribunale (1).

Dagli Egiziani apprendiamo che Iddio è *Cnef*, cioè tenebre ed oscurità impenetrabili. Osiri il Dio buono, Tifone il cattivo. Il caos immenso eterno increato e principio di ogni cosa. Deificazione di animali, ippopotamo e coccodrillo; metempsicosi, divinazione, magia, morale e religione tutti misteri e geroglifici; sacrifizî umani, prostituzione sacra prescritta dalla legge alla Dea Astarte, lavande reiterate di giorno e di notte (2). La proprietà privata sconosciuta, ma tutta o regia o sacra (3). Le pene crudeli, feroci, e spesse volte arbitrariamente inflitte senza formola giudiziaria; il medico sciocco condannato ad esser tagliato a pezzi.

Zemar è condannata al fuoco senza giudizio per delitto di adulterio. Saul ed i suoi figli decapitati e sospesi senza giudizio alle mura di Betsan (4). Mitridate è esposto al sole unto di mele e divorato da vermi e dagl' insetti (5).

Dalle Leggi Indiane sappiamo che l' universo è *Wichnou*; che tutto ciò che è stato, è, e sarà:

(1) Erod. lib. 3. §. 25.
(2) Fourmont. lib. 2. pag. 17 — Past. vol. 1. pag. 290.
(3) Diodoro Siculo 1. §. 21 — Past. vol. 1. pag. 192.
(4) Past. vol. 1. p. 265.
(5) Erod. III. §. 118.

che l'anima è Dio. Che bisogna confessare le colpe al sole, e purificarsi nelle acque del Gange, e che il morire nelle stesse fosse la maggior grazia che si potesse sperare dal Cielo.

Confucio per verità cercò d'inspirare nei Principi l'amore della giustizia e della felicità de' sudditi, e suo grande scopo fu quello di regolare i costumi del popolo; ma non però opinava che il decoro esterno fosse il vero emblema del cuore, perciò tutto ridusse a formole esteriori ed a vane cerimonie in un codice generale di riti detto Li-hi, o Li-hing. Ond'è che il popolo cinese fu mensognero, vile, e pusillanime (1).

Dalle leggi di Minosse appariamo che non bisogna giurare per gli Dei; che la legge debba dichiarare infame chi non ha un amico; che il giovane non debba giudicar della legge; la donna adultera coronata di lana e venduta; i conviti pubblici; i pasti comuni; la vita frugale; le danze guerriere ed oscene; l'incesto permesso; il ratto autorizzato; i bambini mal conformati esposti; maghi, auguri, incantesimi, oracoli, erano poi i principî dominanti religiosi, su quali la legislazione fondava (2).

Solone interdice all'adultero di andare al tempio; condanna a morte il figlio che non seppellisce il cadavere del padre, o che manca difenderlo contro la violenza o in giudizio; vuole che il magistrato ubriaco beva la cicuta; permette uccidersi il cittadino rimasto neutrale nelle guerre civili, auto-

(1) Enciclopedia univ. p. Conf.
(2) De Jacobis voc.

rizza il suicidio, permette l'incesto, la poligamia, il concubinato, il ripudio. Fulmina la morte contro l'uccisore d'un bue aratorio; stabilisce un apposito tribunale per condannare gli oggetti inanimati qualora dalla loro caduta fosse avvenuta la morte di un uomo (1). La giustizia senza regola e capricciosa, le pene per lo più arbitrarie, i condannati spesso senza giudizî o senza esser intesi (2). Il Tribunale de' 30 condannò a morte 1500 Ateniesi senza udirli; così furon pur condannati Temistocle e Polemarco (3).

Per legge di Licurgo la debolezza della salute, la mal conformazione del corpo, o la soverchia pinguedine punivansi come un delitto con la morte; il celibato veniva considerato un' infamia; la comunione delle donne e l'adulterio permessi; il furto con destrezza premiato, ed il derubato come male accorto punito. D'altra parte la proprietà privata era sconosciuta, i padri eran senza potestà, i meriti senza potere, i figli senz' affetto, l'agricoltura ed il lavoro proscritti, e l'ozio elevato a dignità. La religione poi che sosteneva tali leggi consisteva in oracoli, indovini, e superstizioni, ed alle Divinità offerivansi sacrifizî di sangue umano, danze, e combattimenti fra giovani di diverso sesso in modi osceni e scandalosi.

Le primitive leggi di Roma impongono onorarsi la piccola fortuna, serbare il vino pei vecchi, dan-

(1) Samuele Petit. cap. 8.
(2) Erod. IV §. 14.
(3) Lisia contro Eratostene p. 121.

narsi a morte l'agricoltore che mangia il proprio bue (1).

Le leggi dei Druidi : onora la natura , difendi la madre , la patria , la terra ; consulta la donna nei tuoi affari ; Onora lo straniero, seppellisci nel fango l' infame , sii libero ma senza proprietà , non confidar l' istoria che alla tua memoria , onora il vecchio , non deporre contro di lui.

Pittagora : onora gli Dei come li stabilisce la legge ; onora i genitori ; fa tutto ciò che non affligerà la tua memoria, non prender sonno se prima non abbia fatto triplice esame delle tue azioni del giorno.

Zeleuco fondò le sue leggi sopra buoni principî di morale , ma la severità e sproporzione delle sue pene passò in proverbio.

Pena di morte all' ammalato che beve il vino senza permesso del medico ; morte a chi si presenta in senato , o all' assemblea del popolo in armi ; morte a chi ritornando in Locri domanda se vi fosse qualche cosa di nuovo ; agli adulteri gli occhi spenti , e le pene inflitte anche ai figli innocenti.

Caronda , malgrado i suoi precetti morali , ammette il ripudio delle mogli e l' incesto , e vuole i pasti ed i conviti pubblici comuni non ostante che fossero stati sempre la sorgente della dissolutezza e del mal costume. Tutti i generi di pene poi si ritrovano nella sua legislazione , pene capitali , afflittive non capitali , infamanti , e pecuniarie.

(1) Chateaubrian , genio del Cristianesimo. Vol. 1 p. 46.

Platone ammette nella sua legislazione la comunione delle donne, e professa per gli schiavi la dottrina di Omero, cioè che Giove abbia loro tolta la metà della mente.

Aristotile con Licurgo da ultimo annovera il furto fra i modi legittimi di acquistare, ed ammette con Platone nei servi una natura diversa dai liberi destinata unicamente a servire (1).

Eccovi dunque in breve i principî di morale disciplina della umana sapienza; essi vi dimostrano apertamente essere vera opera dell'uomo di natura già guasta e corrotta. Voi scorgete alcuni tratti sì di verità e di giustizia, ma offuscati dall'ombria dell'errore e dell'ingiustizia; voi vedete de' raggi di luce e di sapienza, ma ottenebrati dalla oscurità dell'ignoranza e del torbidume delle contradizioni; voi raffigurate alcun sentimento di rettitudine e di onestà, ma torto e guasto da precetti e pratiche opposte; in breve voi osservate come differentemente ed erroneamente per lo più siasi interpetrata la legge naturale da coloro che furon privi del lume della rivelazione, benchè quella fosse una in tutti, vera, immutabile, ed infallibile nei suoi eterni principî.

Ond'è che all'epoca della venuta del Redentore, per effetto di quelle legislazioni, lo stato e la morale delle genti era deplorabile, e le poche buone leggi erano disprezzate e manomesse, cedendo il posto a leggi ingiuste e crudeli, ad abusi ed eccedenze di ogni sorta. Lo spirito umano volgeva in uno

(1) Chateaubrian, genio del cristianesimo.

stato spaventevole di errori e di corruzioni: i cuori morti alla virtù viveano di orgoglio e di voluttà; la ragione postergata; la sapienza e la giustizia volte in basso; la morale senza base, i costumi senza pudore, le passioni senza freno, la Religione senza Dio, e le idee sgovernate ondeggianti in balìa dei pregiudizî del fanatesimo e delle cavillazioni filosofiche.

Nè per verità potea diversamente avvenire, poichè invasa la terra dal paganesimo la più umiliante ignoranza ingombrava le menti, e la più bestiale sensualità corrompeva i cuori anche dei primi filosofi e legislatori, fino al punto di adorarsi i vizî più nefandi sotto simulacri di Divinità; quindi le Veneri voluttuose, i Giovi adulteri, i Bacchi ebbri, i Mercuri ladroni raccoglievano culto ed incenso in Pafo, in Idalia, in Cipro, Corinto, Delfo, Eubea, Samo, Roma, ed altrove, e sembra che di altro non si compiacessero che del sacrifizio di tutte le virtù e del trionfo di tutt' i vizî.

Invano quindi potevansi sperare, in quel deplorabile stato, legislazioni le quali inspirandosi in principî religiosi veri e puri, producessero la sana morale e la civile libertà, perchè impurissime le fonti d' onde traevano, impurissimi ne doveano provvenire gli effetti. Ond' è che se al dir di Vico, l' onestà è la ragione del diritto, ed il pudore n' è il custode, non professando quelle false religioni siffatti principî non potevano le legislazioni trarne alcun vantaggio a pro del pubblico costume. Di fatti qual legge poteva mai punire i reati contro l' angelica virtù

della castità, se il rapitore della bella Europa e del giovane Ganimede era il padre de' Numi? Dovea attendersi invece che un Solone consacrasse in Atene un tempio alla Venere prostituta. Come proscrivere l'intemperanza e la immoderazione, se il Dio osceno degli orti e del vino avea i suoi altari in Creta, in Nasso, in Megara, in Paro, in Atene, ed altrove? Come comandare l'ordine e la giustizia se vedevansi per ovunque con apoteosi elevati in divinità gli uomini più abbominevoli e rei dei più atroci delitti? Qual soccorso potevano avere le leggi umane dalla religione dominante del Giappone che non ammetteva premio o pena nell'altra vita? quale da quella dei Tartari di Gengis-Kan che considerava come azioni indifferenti l'omicidio, il furto, la rapina, la fraude, e riputava poi delitto porre un coltello nel fuoco, battere un cavallo con la sua briglia, rompere un osso con un altr'osso? Ed è quasi incredibile come i greci, quei greci tanto rinomati per sapienza, per cultura, e per civiltà, facessero pruova di tanta ignoranza, miseria, e schiavitù. Il vizio da essi era pur divinizzato, l'uomo venduto a fronte di vili animali, e la gioventù addestrata, come in pratica di virtù, a versare il sangue umano. Fra i Romani a tempi di Augusto s'incontravano uomini che compravano fin la voluttà dell'omicidio, ed altri che si offerivano a farsi troncare il capo per cinque mine di ricompensa, purchè il prezzo si fosse pagato ai loro parenti poveri. E per dare maggior verità alle tragiche rappresentazioni si vedeva un uomo bruciato vivo rappresentante Ercole,

ed un altro lacerato dagli orsi in simulacro di Orfeo.

La schiavitù quindi, opprimendo l'umanità, alimentava l' orgoglio dell' uomo libero; la poligamia ed il divorzio, signoreggiando sulla debolezza della donna, fomentavano le passioni ed i capricci sgovernati del marito; gl' insidiosi diletici della lascivia, ombrando la ragione, impegolavano lo spirito nei sudici e lotolenti affetti sensuali; le orribili stragi dei debitori, angariando sulla miseria e sulla fame, fomentavano l' inestinguibil sete del ricco; il diritto di vita e di morte, accordato ai genitori, calpestando la natura, li trasformava in tanti crudeli carnefici dei propri figli. In iscorcio l' uomo era considerato da men che vilissima bestia, e basta ricordare con orrore per tutto che lo si uccideva per rallegramento de' conviti.

Ed intanto niuno ne stupiva, e niuna legge si opponeva a cotali eccessi, e niuno di quei laudati filosofanti levava la voce a pro dell' umanità così stanca dall' oppressura, nel mentre che il vincolo sociale si discioglieva, e la legislazione non presentava altro che il tristo spettacolo dell' impero della forza, della esaltazione dell' empio, e dell' apoteosi del vizio! Ond' è che l' odio, ed il furore aizzava gli uni contro degli altri, alimentando persecuzioni, sedizioni, massacri, immanità, degni frutti di quei miserevoli parti dell' orgogliosa e stolida umana sapienza.

Ma quando il vessillo della Croce fè crollare gli altari ed atterrò gl' idoli de' falsi Dei, le menti dei filosofi e degli umani legislatori furono rischiarate dal-

la luce splendente della divina parola, la intellezione della legge naturale non fu più falsa, arbitraria, ed incerta, e le leggi civili non ebbero più il malagevole uffizio di riparare i mali che provvenivano dalle false religioni alla pubblica morale, anzi potettero ben esse modellarsi e perfezionarsi sui principî di quella fonte inesausta d'infallibile sapienza e di eterna verità e giustizia.

E per vero fu a quest'epoca che i filosofi e giureconsulti tennero tutt'altro pensare, che quello di Omero, di Platone, e di Aristotile sulla natura dell'uomo. Il giureconsulto Fiorentino non dice già che la schiavitù sia un diritto della natura come quelli, ma sì un abuso del dritto contro natura, perocchè considera tutti gli uomini come stretti fra di loro da un parentado comune: *inter nos cognationem quamdam natura constituit* (1).

Ed Ulpiano non guarda gli uomini schiavi e liberi, ma tutti uguali e tutti liberi per natura. *Jure naturali omnes homines liberi nascuntur* (2). Le quali massime non erano che il vero della legge naturale che la luce del vangelo richiamava in vita, dissotterrandolo dal fango della barbarie e del materialismo cui l'umano orgoglio l'aveva seppellito. Nè il Cristianesimo si arrestò al solo rischiarare le verità di diritto già conosciute, o ad ampliarle ed arricchirle di un carattere assai più nobile e di una forza immensamente più attiva; ma esso portò dal Cielo e dallo Spirito Divino, d'onde provveniva, una

(1) L. 4 ff. *de hom. nat.*
(2) L. 4 ff. *de just. et jur.*

luce sfolgorante ed un chiarore vividissimo sopra ogni ordine di cose cadute nella tenebria del politeismo. Per esso si conobbe un diritto delle genti ed il cosmopolitismo succedè agli odî delle città senza distinzione di popoli colti o barbari, savî o ignoranti, ebrei o gentili. Esso che venne a ringiovinire l' umanità non intese rovesciare le già costituite potestà, ma sol reclamò i diritti di quella calpestati dalla forza e dalla prepotenza. Prescrisse ai padroni la carità pe' servi, consigliò i genitori a non irritare i figliuoli, ma non sollevò il servo contro il padrone, il figlio contro il padre, la moglie contro il marito, ed invece comandò l' ubbidienza ed il rispetto ad ogni legittima potestà derivata da Dio.

Dirò in breve con un illustre scrittore (1) che il cristianesimo non solo è il perfezionamento della legge mosaica e di tutta la sapienza ebraica orientale, ma è il riassunto di tutti gli antichi sistemi di morale e di filosofia scevri dai loro errori e ricondotti a più elevati e compiuti principî. È il punto di riunione di tutte le verità parziali del mondo orientale ed occidentale che vanno a confondersi in un vero più puro, più chiaro, più vasto. È da ultimo il progresso finale per lo quale l' umanità ha avuto il possesso de' principî della vera civiltà universale. Ond' è che allora il diritto civile romano antico con tutto il fasto del suo umano potere, rappresentante il simulacro della iniqua severità legale, veniva a riscontrarsi con la equità naturale che sor-

(1) Troplong.

geva allora più che mai maestosa sì ma senza littori e senza fasci in difesa dell' umanità. E mentre sembrava che la giustizia e la pace si fossero baciate, si nascondeva sotto il loro bacio un' antitesi spaventevole pel diritto civile. Difatti levossi fiero contrasto tra i due elementi opposti, il quale poi finì, come dovea, col trionfo della equità, cioè della vera giustizia secondo i dettami del diritto naturale. Difesero la causa dell' equità un Servio Sulpicio amico di Cicerone, e Crasso l' eloquente rivale di Scevola, e tutti i giureconsulti filosofi del tempo di Augusto, di ogni setta, ed anche gl' Imperatori buoni e malvagi, tra quali lo stesso Caligola, per correggere con l' equità ciò che il diritto civile avea di troppo duro e nazionale. Ma ciò non fu altro che l' opera del Cristianesimo, il quale avendo illustrata la filosofia legale operava siffatti prodigî. E di vero la lotta tra lo stretto dritto e l' equità non avea altro obbietto che stabilire l' uguaglianza civile e la civile libertà fra tutti gli uomini innanzi alla giustizia; di abbattere quella iniqua divisione dell' umanità schiava e libera, e di spiritualizzare una legge cotanto seguace del materialismo.

Or questo appunto tra l' altro divisava il Cristianesimo, sibbene in più vasto disegno, ed ecco perchè la conquista dell' equità sul drittò stretto fu in quest' epoca assai considerevole, scomparendo in gran parte tante capricciose distinzioni, tante vane formole, tante parole sacramentali, che facevano onta alla suprema ragione ed alla natura umana.

IV.

Non fia dunque meraviglia se Costantino il Grande fè risorgere la giustizia, la sana pubblica morale, e la civil libertà col solo mezzo di ridonare la pace alla Chiesa, poichè sol per tal via poteva richiamare l'amore, il rispetto, e lo studio delle buone antiche leggi andate in disuso, e proclamarne delle nuove più adatte alla dignità dell' uomo, ed informate di quello spirito di verità eterna e di fraternal carità che attingeva dalla Religion rivelata dal Redentore. Troppo andrei a dilungo se volessi quì mettere innanti tutte le sue savie leggi e quelle degli altri imperatori cristiani suoi successori; cennerò dunque di passata poche di esse fra le molte che meglio si affanno all' uopo mio.

E rammenterò anzi tutto il celebre editto del 313 dopo la disfatta di Massenzio, col quale Costantino riparò in meno di due mesi i mali tutti di anni sei di tirannia di cui Roma era stata vittima. Egli ordinò che in tutto l' imperio fossero stati restituiti i beni a coloro che n' erano stati ingiustamente spogliati; richiamò nella patria dall' esilio gl' innocenti, liberò i prigionieri imputati non di altro che di non aver satisfatte le voglie furibonde di Massenzio; restituì ai gradi primieri i soldati espulsi dall' esercito per motivo di religione; in breve con quello editto assicurò l' onore alle famiglie, la pace all' impero, il trionfo alla giustizia, l'ordine alla società, la libertà ai cittadini.

Nè è meno lodevole la legge unica Cod. *de gla-*

toribus penitus tollendis ; per la quale proibiva all' intutto quei giuochi crudeli che adusavano gli animi alla ferocia, e l' indurivano alla pietà in detrimento della pubblica morale e della umanità.

Ed è pur commendevole la legge unica de' *concubinis* che ripruova l' inveterato illecito costume del concubinato, infrenandolo almeno in angustissimi limiti.

La legge 1 Cod. *de patribus qui filios suos distraxerunt* limita l' abuso di vendere i proprî figli neonati alla sola urgenza della fame e con facoltà di poterli sempre riscattare.

La legge 1 Cod. *de custodia reorum* proibisce di usar tormenti e sevizie ai detenuti, riducendo il carcere ad una discreta ed umana custodia.

La leg. 9 *de emend. servor.* con la quale condanna come omicida il padrone che uccideva volontariamente il proprio servo.

E la leg. 1 Cod. *de parric.* per la quale condanna come parricida il padre che in qualunque modo uccideva il figlio.

E fu lo stesso che aprì i suoi tesori privati ai neonati poverelli per evitare le frequenti esposizioni, e che emancipò la donna dalla tutela perpetua degli agnati accordandole un posto dignitoso corrispondente alla sua missione sulla terra.

E tante altre di simil genere emanate da lui e dai suoi successori le quali tutte traspirano la carità evangelica, fonte purissima di giustizia, di morale e di dilezione; e che però fecero risorgere l'umanità dallo stato ignominioso in cui le leggi barbare

derivate da false religioni e dall' orgogliosa umana sapienza l' avevano gittata.

Ed è dovuto altresì allo stesso difenditore della Religione Cristiana il risorgimento della giureprudenza, poichè sotto di lui fiorirono le celebri scuole giuridiche di Berito, di Roma, di Costantinopoli, di Alessandria e di Cesarea, la prima delle quali veniva chiamata *mater legum*, *civitas legum veneranda*, *splendida metropolis*, *et legum nutrix*. Ond' è che in quei tempi furono gloriati celebratissimi giureconsulti, fra quali Doroteo, Anatolio, Salaminio, e Teofilo adoprati in seguito alla compilazione delle leggi, e che diedero vita ai codici Gregoriano, ed Ermogeniano (1).

Paragonate ora, se pur vi aggrada, queste poche leggi di Costantino da me citate, e lo stato della giureprudenza de' suoi tempi alle leggi ed alla giureprudenza di quelle genti, e di quei filosofi che riportarono cotanta rinomanza nel mondo, e giudicate se quei legislatori e quei sapienti levando il capo dalle tombe ed illuminati dal chiarore del lume della fede evangelica, non dovrebbero arrossire di quei mostruosi parti che l' orgoglio, da cui erano invasi, pur sapeva elevare a cielo.

Dice Montesquieu « Mettiamoci avanti gli occhi » le continue stragi de' greci e dei romani, i po- » poli e le città distrutte dai medesimi; Thimor, » e Gengis-Kan che rovinarono le provincie dell'Asia, » e vedremo che noi dobbiamo al Cristianesimo un

(1) Roberti Istor. della Legislazione Vol. 1.

» diritto certo politico nel governo, ed un diritto
» delle genti nella guerra, per cui l'umana natura
» non può abbastanza mostrarglisi grata (1).

Ma siccome la Religione Cristiana Cattolica è la luce splendiente fra le tenebre che irraggia e vivifica finchè permane, e gitta nel più cupo scurore allorchè ne abbandona, così le umane legislazioni hanno recato i migliori uffizi a quelle genti che l'hanno accolta ed alimentata nel loro seno, ed invece sono state ad esse fatali allorchè l'hanno avvilita e perseguitata. E così può spiegarsi come nell'era medesima del Cristianesimo le buone leggi emanate da imperatori veramente cristiani sieno pur ite in desuetudine, cedendo il luogo a leggi immani e crudeli. Epperò sotto l'imperio di Giuliano apostata fu miserevole lo stato della giureprudenza non potendosi nominare alcuna sua legge in favore dell'umanità, nè alcun gloriato giureconsulto. Egli con osar dichiararsi Pontefice Massimo del Paganesimo fè scomparire ogni vestigia di giustizia sulla terra; quindi i cristiani furono oggetto di disprezzo e di vessazioni; tacquero per essi il diritto, le leggi, la giustizia, di maniera che non solo venivano esclusi da ogni ufizio di magistratura, ma loro negavasi fin il dritto alla difesa nei tribunali, asserendosi con sottilizzar di malizioso ingegno essere interdetto dalla Religion Cristiana la querimonia ed il processo. Le quali ingiustizie ed abusi iniziati dapprima contro i cristiani è facile comprendere come si dovessero estendere di poi all'intera società.

(1) Montes. lib. 24.

Non però si avvisarono così operare i successori di lui Gioviano, Valentiniano II.°, Graziano, e Teodosio, i quali seguirono le orme di Costantino il Grande, epperò nel ridonare la pace alla Chiesa fecero trionfare la giustizia e la giureprudenza.

E per vero fu Teodosio il giovane, per tacere degli altri, che nell' anno di Cristo 438 fece raccogliere per opera di otto fra i più illustri giureconsulti de' suoi tempi tutte le costituzioni da Costantino in poi chiamate *leges legitimorum Principum*, cui fu dato il nome di Codice Teodosiano comentato dal Gotofredo. E fu egli ancora che conservò le due celebri scuole di dritto di Roma e di Costantinopoli. E così quindi Giustiniano difensore esimio della Religione Cattolica riordinò la legislazione e la giureprudenza. Di fatti fec' egli compilare il Codice giustinianeo, le pandette, le instituzioni civili, il Codice *repetitae praelectionis*, le novelle costituzioni, e le autentiche, le quali furono cotanto utili all' umanità. E secondo il pensiero del gran Troplong, fu egli che convertì il diritto romano ancor pagano al Cristianesimo (1).

Allora si elevarono ad altissima rinomanza giureconsulti famosissimi, i quali hanno tramandato alla posterità i loro nomi fulgidi di gloria non mai peritura. Basta per tutti rammemorare le quattro celebri scuole d' Irnerio, di Accursio, di Bartolo, e di Cujacio, ed il gran numero de' loro discepoli, tra quali i celebri Duareno, Donelli, Marano, Gotofre-

(1) Troplong della vendita n. 785.

do, Tolosano, Wesembechio, Perezio, Panciroli, Mornacchio, Grozio, Tolosano, Fabro, e tanti altri sommi uomini, i quali fan sicurtà che non mai la giustizia e la giureprudenza fiorirono in altra epoca tanto quanto nell' epoca del maggior trionfo della Religione Cattolica.

Ond' è che se la nostra legislazione è del tutto fondata sulla medesima ed è opera di Monarchi eminentemente religiosi cattolici, non può non essere che vera e pura nei suoi principî, ragionevole e giusta nelle sue disposizioni, semplice e chiara nei suoi dettati, e quindi la esecuzione delle leggi più sicura, la pubblica morale più pura, l' ordine sociale più retto, la giustizia più trionfante, la civile libertà più guarentita, la pace universale più stabile e duratura. Sarà quindi amata e rispettata a preferenza di ogni altra legislazione che si allontani per poco dalle verità infallibili ed eterne della nostra sacrosanta Religione.

V.

Ma una dimostrazione diretta della bontà della nostra legislazione sta nel perfetto accordo de' suoi principî con la Religione. È fuori dubbio che la legislazione di uno stato cristiano cattolico deve serbare questo necessario accordo coi principî della Religione, altrimenti cadrà sotto il peso della contrarietà nella quale potrà trovarsi con quella. Imperocchè gli uomini intendono bene che la violazione delle leggi umane può rimanere spesse volte o inosservata o impunita nel foro esterno, mentre sanno pu-

re che ogni minima infrazione delle Leggi Divine non può rimanere occulta ed impunita presso quel Giudice Supremo che tutto vede e che penetra nelle più riposte latebre della nostra mente. Ond' è che per quanto più le leggi umane saranno conformi a quelle tanto più saranno rispettate ed eseguite, perocchè la violazione di esse comprendendo la infrazione di quelle se non saranno rispettate per un riguardo lo saranno per l' altro. Dice Platone che Radamanto Re di Licia governava un popolo pieno di religione, e però non avea bisogno di altra pruova nelle cause che del solo giuramento (1).

Troppo mi occorrerebbe se volessi quì discendere ai particolari nei quali la legislazione di uno stato cattolico debb' essere di accordo con la Religione, e se volessi procedere ad un minuto riscontro di tutte le nostre leggi coi precetti della medesima. È uopo perciò che mi tenga sulle generali e nei punti primari, come promisi nel mio esordire, e su qualche materia la quale sia con quella in maggior affinità.

Sosterrò quindi innanzi tutto che una siffatta legislazione non dee permettere libertà di culti. Imperciocchè questa libertà, mentre da una parte distrugge la forza morale ch' essa ritrae dalla religione, oppone gravissimi ostacoli alla libertà civile. L'unità della religione vincola e concilia potentemente gli animi, mentre la pluralità li dispaia e li contraria; perciò mentre la prima è causa di ordine, di tran-

(1) Plat. *de Leg.*

quillità, e di libertà civile, l'altra è causa di disordini, di dissidì, di schiavitù. In virtù di una sola fede si assicura l'ubbidienza e l'esecuzione esatta delle leggi, e quindi l'ordine e la libertà vengono raffermate più che con qualunque altro mezzo.

Sotto la forza morale di essa fiorisce la fortuna e la felicità dei popoli, poichè non vi può essere altro mezzo che più riunisca gli animi pel conseguimento del fine comune quanto l'amore interno derivato dalla uguaglianza dei principî morali e dalla uniformità dei sentimenti religiosi. Tutte le declamazioni indiritte a sostenere una tolleranza universale importano voler persuadere l'equilibrio tra forze contrarie e distruggentisi. L'unità di culto in uno stato è un centro ove tutti i raggi vanno a riunirsi, ma la pluralità è un germe di separazione che tosto o tardi mena al disordine ed all' anarchia. I maomettani odiano gl'indiani perchè si cibano della carne del maiale, questi odiano quelli perchè mangiano la carne del bue; tollerate le due diverse religioni nella stessa città e vedrete quanto, per un' inettezza, l'ordine e la tranquillità ne saranno turbati: argomentate voi da ciò qual vorrà essere il disordine ed il turbamento allorchè vi sarà contrarietà di dogmi e di liturgie tra molte differenti religioni. Senza dubbio si avranno allora infiniti ostacoli a tutti gli atti della vita umana e quindi alle contrattazioni, al commercio, alla buona fede, ai matrimonî, alle liberalità; poichè ogn'uno guarderà un empio ed un nemico in ogni altro non appartenente alla sua religione; epperò odio, invidia, calunnie, trappolerie,

litigi, false testimonianze, guerre civili, delitti, ingiustizie, e tutto quanto altro può distruggere la pace, la sicurezza, e la civile libertà. Son ben note le guerre accanite di religione e specialmente quelle delle fazioni dei Celestri e dei Verdi in Bisanzio a tempi di Giustiniano; quelle degli Ugonotti in Francia; l'orribile strage di S. Bartolomeo in Parigi, e tutte quelle che in ogni tempo han flagellato l'umanità. Epperò una legislazione, la quale ammette libertà di culti, non fa che autorizzare la discordia, le ingiustizie, la schiavitù, l'anarchia.

Non dev' esser lecito ad alcuno, dice Platone, aver Dei particolari, e adorar come vero Dio quello che il suo capriccio gli suggerisce, e farsi così una religione a parte (1).

Deve però la legislazione guarentire la libertà del culto, ma nel senso che ogni cittadino possa tranquillamente esercitare il culto dovuto alla vera religione dello stato; e per ciò conseguire deve efficacemente promuovere il culto medesimo e punire severamente i perturbatori dello stesso. Questa mancata doverosa difesa delle leggi a pro della religione, mentre distrugge la forza morale della stessa sulla legislazione, produce senza dubbio un ostacolo alla libertà civile del cittadino, il quale non dev' essere impedito nell'esercizio dei suoi diritti guarentiti dalla legge, tra quali il primo è certamente quello della piena libertà degli atti di culto della vera religione dello stato.

(1) Plat. *de leg.*

Ma poichè la nostra legislazione non ammette tolleranza di culti, e protegge e difende con tutti i mezzi che sono in suo potere il culto della Religione Cristiana Cattolica, che è la sola e vera Religione del Mondo e del Regno, è per tal ragione eminentemente commendevole, poichè così riunisce gli animi dei cittadini coi più tenaci e dolci vincoli della verità e della carità, e così spegne la sorgente infausta delle contrarietà, delle ingiustizie, dei dissidì e delle guerre civili che sono cotanto fatali all' ordine ed alla civile libertà.

Ma ciò non basta, la legislazione dee guardarsi altresì dalle mine del protestantesimo causa primaria del disprezzo delle leggi, e quindi di disordine, di dissoluzione, e di anarchia. Imperocchè essendo scopo del protestantesimo la emancipazione dal potere legittimo con affrancare la ragione dalla fede, il senso dalla ragione, l' individuo dalla società, il dovere dal dritto, avviene che tutta la influenza che potrà spiegare sulla legislazione non sarà che di rivoltura e dispregiamento delle leggi, delle potestà costituite, e de' loro atti, locchè conduce certo al disordine ed alle rivolture. Questo vero non isfuggì ad alcuni grandi ingegni dello stesso. Puffendorfio confessa che tutte le contradizioni insorte fra i protestanti son derivate dal difetto di un capo e che la sola costituzione monarchica sia confacente alla Chiesa Cattolica. Grozio afferma che senza il primato del Papa non è possibile por termine alle quistioni, come accade fra i protestanti. Melantone dice che la monarchia del Papa serve altresì molto per

conservare fra tante diverse Nazioni l'uniformità della dottrina sociale.

Calvino confessa che Iddio collocò la sede del culto suo nel centro della terra, mettendovi un Pontefice unico cui mirassero tutti per conservarsi meglio nell' unità (1).

E per verità l' istoria ci fa manifesto a quali eccessi corsero gli uomini, qual conto si ebbe delle leggi e della giustizia, e qual fu la civile libertà, allorchè sostituirono all' autorità pubblica ed al giudizio supremo della legittima potestà l' autorità privata ed il giudizio proprio (2).

Muncero credè scovrire nella Bibbia che le grandi possessioni e la nobiltà fussero una usurpazione empia e contraria all' uguaglianza naturale de' fedeli; ciò bastò che si mettesse mano al ferro ed al fuoco per trucidare i nobili ed impossessarsi de' loro beni.

Giovanni di Leyde, sarto di professione, credendo di avere scoverto nella Bibbia che le leggi umane fossero una restrizione della libertà cristiana, si mette alla testa di una ribaldaglia, sorprende la città di Munster e si proclama da se re di Sionne; indi si toglie 17 mogli, e predica che la poligamia era una delle libertà cristiane ed il privilegio de' santi. Ed in altri luoghi chi proclamava alla base della Scrittura l' abolizione del sacerdozio e della dignità reale perchè incompatibili col regno del Redentore; chi condannava le scienze come invenzione pagana;

(1) Balmes tom. 1.
(2) Storia d' Inghilterra Hume Vol. 8.

chi fulminava le Università come seminari dell'empietà cristiana; chi definiva le leggi come atti di arbitrio e di schiavitù contro la libertà cristiana, e così con le frasi della Scrittura, travolte e bistorte in mille modi a proprio capriccio, si commettevano ingiustizie, si tramavano cospirazioni, tradimenti, proscrizioni, e mille simili eccessi. Questi e tanti altri più funesti furono gli effetti del protestantesimo sulle legislazioni umane.

Al contrario la Religione Cattolica è quella che fa rispettare i diritti di Cesare di accordo con quelli di Dio. *Quae sunt Caesaris date Caesari, quae sunt Dei Deo.* È proprio del suo magistero celeste e divino di additare ai re la divina legge di giustizia, e d'incuterla negli animi de' sudditi; di rivolgere al principe il cuore del popolo, ed al popolo quello del principe, ed intrarvenire fra loro mediatrice costante per comporre le vertenze e per ravvicinare gli animi. È dessa che dirigge il potere dei governanti e ne rattempra l'uso, e che consacra e nobilita l'ubbidienza de' sudditi considerando come benefico ogni potere derivante da Dio.

Una legislazione adunque la quale vuol conseguire l'ordine e la civile libertà, per quanto dee proteggere il cattolicisimo per altrettanto dee tenersi in guardia contro le mine insidiose del protestantesimo. Di fatti l'istoria antica e contemporanea ci insegna che non appena una Monarchia assoluta si cangia in altra forma governativa sorgono immediatamente le scissure colla Santa Sede; ovvero appena il protestantesimo mette piede in un governo monarchi-

co questo vacilla nelle sue fondamenta, attaccando l'autorità delle leggi e delle legittime potestà. Il mondo tutto sventuratamente offre continui esempi di questa terribile verità.

Ma la nostra legislazione è ben premunita contro le insidie del protestantesimo, e siccome l'Aquinate seppe nella sua scienza in divinità antivedere e combattere le eresie de' tempi succedituri, così il nostro Legislatore si è guarentito e trincerato contro le triste mine del protestantesimo, consacrando qual fondamento della sua legislazione il principio di unità politico-religioso-cattolico. E pruova ne offrono i titoli del matrimonio, della patria potestà, della tutela, della diredazione, della interdizione nella 1.ª parte delle Leggi Civili; e le disposizioni del Codice penale relative ai reati di lesa Maestà Divina ed umana, e quelle risguardanti la usurpazione della pubblica autorità, gli oltraggi, e le violenze contro gli agenti della forza pubblica. Allo stesso scopo sono indiritte le disposizioni relative alle adunanze illecite e società segrete, e le altre sulla stampa e sulla pubblica instruzione. E così la nostra legislazione con salutari provvedimenti attacca nella loro sorgente i mezzi iniqui e vili del protestantesimo, il quale non lascia alcun mezzo intentato per farsi strada ed insinuarsi nei cuori e nelle menti, specialmente de' deboli e degli ignoranti, a solo scopo di abbattere la subordinazione e l'ubbidienza alle leggi, ed alle legittime potestà umane e Divine.

La quale bontà della nostra legislazione ci fa sicuri ch'essa starà sempre fortissima sulle sue pro-

fonde basi, e sarà inattaccabile dalle armi del protestantesimo, procurandoci la civile libertà ed ogni possibile vantaggio sociale.

VI.

Non potendo come sopra dissi nei limiti di un discorso disaminare particolarmente la vastissima materia del diritto civile di riscontro ai precetti religiosi, mi limito perciò ad alcuna parte di essa la quale vi ha maggiore affinità e che perciò è più adatta all'uopo mio. E questa si è appunto la materia del matrimonio. Perocchè essendo questo l'atto il più solenne della vita civile e l'origine della famiglia, così interessa eminentemente la Religione e la società intera che è l'aggregato delle famiglie. Fu perciò che tutte le nazioni e barbare e colte si sono in ogni tempo adoperate a dimostrare agli uomini che non doveano indursi al matrimonio per satisfare un brutale appetito, ma bensì per secondare quel santo affetto della riproduzione della specie ch'è in cotal modo la continuazione dell'opera istessa divina della creazione dell'uomo. Ond'è che presso tutte le genti si è cercato d'innestarvi alcun che di spirituale per renderlo più rispettabile e solenne. Invano però erasi mai potuto giugnere al desiato scopo per mezzo de' ritrovati delle false religioni e dell'umana sapienza non poche volte sciocchi e ridevoli, ma era riservato alla sola legge di grazia e di perfezione imprimergli un carattere di santità che lo rendesse

sublime agli occhi degli uomini, cancellandone così tutta la turpitudine con cui il brutale appetito ne degrada la semplicità e la maestà. Ond'è che d'allora il matrimonio cominciò a riguardarsi divino nell'ufizio di natura per rispetto al suo fine; divino in rapporto alla società come patto perpetuo di amore e di fedeltà, e divino sopra tutto per essere stato elevato alla dignità di Sacramento dalla nostra Religione. Epperò le civili potestà cattoliche riconoscendo nel matrimonio meno un fatto umano che divino ne abbandonarono in tutto la materia all'autorità della Chiesa, rendendo così solenne omaggio del loro potere a quella Suprema Autorità dalle cui mani si dispensano le città ed i regni. Ed è cosa ammirevole come per tanti secoli le due potestà civile ed ecclesiastica sieno sempre concorse di accordo per farne rispettare la santità e la maestà. Nel nostro Regno fin dal 1140 Ruggiero fondatore della monarchia con la celebre costituzione *sancimus* ordinò che tutt'i matrimoni dovessero celebrarsi innanzi al proprio parroco, quale ordinamento poi venne confermato dal Sacro Concilio Tridentino. E da quell'epoca fino alla promulgazione delle nostre leggi, eccetto il breve periodo dell'occupazione militare, non fu riconosciuto valido alcun matrimonio senza l'adempimento delle prescrizioni ecclesiastiche. Su questi principî sono basate le nostre leggi sulla materia, le quali comandano che il matrimonio nel Regno delle due Sicilie non si possa validamente celebrare che in faccia alla Chiesa secondo le formole prescritte dal Concilio di Trento. Conseguentemente si condan-

na il divorzio, il concubinato, l' incesto, e la poligamia come contrarie alla Legge Divina.

Nè le disposizioni relative agli effetti civili sono in contradizione alcuna coi precetti della Religione. E per vero se era giusto debito al rispetto della Religione non riconoscersi dalla potestà civile un matrimonio non benedetto dalla Chiesa, era conveniente altresì negarsi gli effetti civili al matrimonio contratto in disprezzo dei precetti della legge civile, che la Religione medesima comanda osservarsi; i quali mentre sono, fino ad un dato punto, una ripetizione di quelli ecclesiastici, non sono tutti meno indiritti a raggiugnere con altri mezzi efficaci lo stesso fine della Chiesa, cioè la piena libertà è capacità dei contraenti, e più affinchè in un atto di tanta importanza i figliuoli rendano ai loro genitori un attestato di quella ubbidienza e venerazione comandate da Dio medesimo, richiedendone il consenso o il consiglio secondo la diversa età. Così la Religione e la legge civile regolando e proteggendo il matrimonio operano di concorso affinchè il più santo dei contratti, ed il gran Sacramento secondo S. Paolo, sia rispettato e venerato per essere il freno dell' incontinenza ed il baloardo della pubblica morale.

Era non però riservato a tempi nostri il versar lagrime di dolore su qualche contrada di Europa dimentica della sua sapienza e della sua pietà, che cercò di avvilire la dignità del matrimonio per ridurlo simile alla congiunzione dei bruti, equiparando l' umanità al fiorente armento della repubblica di Platone.

Sì, o Signori, ciò vuol dire la frase orgogliosa di *matrimonio civile*, cancellare cioè dal matrimonio quel riflesso di Divinità, col quale gli stessi Pagani s' ingegnavano in mille modi d' irraggiarlo per renderlo solenne e rispettabile alla società; e ciò si è cercato solo pel pravo fine di farne oggetto di esclusivo patrimonio umano, per indi consacrare l' adulterio ed il concubinato; questo importa cacciare Iddio dalla famiglia per quindi bandirlo dalla società; significa potestà di solvere i più stretti vincoli di natura e di religione per dissolvere poi più facilmente la società medesima; vuol dire in breve introdurre l' anarchia domestica per passare di salto all'anarchia politica.

Siamo non però lieti che nelle nostre contrade, la Dio mercè, non si sono mai vagheggiati cosiffatti errori, anzi sono stati mai sempre reietti ed abborriti, perchè la nostra savia e morale legislazione subordinata in tutto all' autorità della Chiesa cattolica rispetta e guarentisce eminentemente la santità e maestà del matrimonio. Per essa quindi noi consideriamo nella consorte non già l' istrumento de' nostri sensuali e vili appetiti, nè la vittima che cordoglia la sua sventura sacrificata ai disfrenati capricci dell' uomo; miriamo bensì in essa la Eva che Iddio pose al fianco di Adamo pel santissimo scopo di dargli un sollievo nella vita e per creare novelli adoratori alla sua Divina Maestà; non guardiamo in lei la compagna del tempo e l' amica dell' ora per dare sfogamento alle malnate e ree passioni, ma la compagna indivisibile di nostra vita e l' ancora di salvezza della

natura umana guasta e corrotta. Le giuriamo perciò per precetto di Religione e di legge fedeltà, soccorso, ed assistenza (1). L' amore che alla consorte ci lega è puro quanto quello stesso con cui Iddio amò la sua Chiesa. La nostra legislazione adunque che c'impone il dovere di proteggerla, assisterla, e somministrarle tutto ciò ch' è necessario ai bisogni della vita (2), non è che l'eco medesimo della Religione Cristiana Cattolica sulla quale è fondata.

Non potendo discendere ad ulteriori particolari per dimostrare il pieno accordo dei nostri principî legislativi coi religiosi, cennerò solo per richiamo di memoria la disciplina ecclesiastica del Regno, i concordati interceduti tra Pio VII. e Ferdinando I. di felice rimemorazione, e quello tra Gregorio XVI. ed il nostro Pio Monarca felicemente Regnante (D.G.), per dinotare che sia stabilita per legge fondamentale dello Stato l'unica e vera Religione Cristiana Cattolica Romana; che secondo i suoi divini precetti si debba regolare la instruzione pubblica nelle università, collegi, e scuole pubbliche e private; come la proprietà della Chiesa sia sacra ed inviolabile, e come la stessa possa acquistare, possedere, e amministrare liberamente i suoi beni pel suo mantenimento e decoro, e per prestare con la dovuta dignità il culto dovuto all' Ente Supremo; e come in fine sia rispettata la dignità Sacerdotale, ancorchè fra gli unti del Signore vi sieno de' peccatori.

Dal quale rapido riscontro resta bastantemente

(1) Art. 201 L. C.
(2) Art. 202 203 L. C.

dimostrato sino a qual punto la nostra legislazione sia d'accordo coi precetti della nostra sacrosanta Religione tanto nella materia del matrimonio che in tutte le altre, locchè forma la sua maggior gloria e la dimostrazione teoretica del mio assunto.

VII.

Ma la bontà e giustizia delle leggi vuolsi dimostrare non solo con teoriche astratte, ma più ancora con la storia particolare di esse, la quale in fatto di legislazione può ben appellarsi la sua fisica sperimentale.

L'ordine universale, e per esso il trionfo della Religione, la sana pubblica morale, l'incremento delle arti e delle scienze, la floridezza del commercio, la prosperità delle famiglie, l'abbondanza, la pace interna ed esterna, il trionfo della giustizia, la civile libertà, le benedizioni de' popoli a pro di chi li regge, il contento universale, ne fanno validissima pruova. E sì, o Signori, la Dio mercè, questo è lo stato felice del Regno delle Due Sicilie, frutto delle savie leggi che ci governano, le quali vivificate da quella luce sfolgorante e vividissima di giustizia e di verità che deriva dalla Religione Cattolica, vanno a ripercuotere ed irradiare il soglio del Legislatore da cui ricevono la sanzione diretta.

E per verità, o Signori, bene a ragione fin dal mio primo esordire diceva, che le voci di gaudio e di letizia dei popoli del Regno delle due Sicilie mi scendevano al cuore, e mi ricreavano lo

spirito, perocchè sotto il paternale e provvido governo di FERDINANDO II. questo Regno fu salvo dall' anarchia e dalla dissoluzione nel cataclismo universale che ha minacciato il mondo intero. E negli stessi meritati flagelli del Signore ha trovato in lui il riparatore de' danni, il consolatore degli afflitti, l'angelo di salvazione. Apprendano però gli uomini di ogni stato, di ogni nazione, di ogni zona che il bene di cui ci gloriamo lo dobbiamo unicamente al principio di unità politico-religioso-cattolico ch'è informato nella nostra legislazione, e ch' è saldo ed inflessibile nell' animo del Re, de' suoi Ministri, e dei suoi fedeli sudditi; e noi tanto più saremo tranquilli, liberi, e felici per quanto più il principio medesimo rimarrà invitto e duraturo. Da ciò dunque provviene che tutte le ruote di questa macchina sociale, prendendo movimento dal suo primo motore ch'è il Sovrano, come questi impronta la sua forza ed essenza dal primo Essere ch'è Iddio, corrispondono al fine comune universale, al conseguimento dell'ordine, fonte di ogni dritto e dovere e di ogni umana felicità.

Ond'è che i degni Ministri, i quali circondano il soglio, sono il suo primo sostegno, imperocchè sia per le sublimi virtù che li adornano, che per la profonda sapienza che l' illumina, tutti professano il principio di unità politico-religioso-cattolico che li conduce, come raggi al centro, a Dio, al Re, all'ordine.

Nè voi, signori Colleghi prestantissimi, siete men degni di laude non mai peritura per siffatta ragione; io non parlo per adulare ma perchè il vero così

mi stringe, e ne fan sicurtà, la estimazione pubblica, il suffragio del governo e la vostra instancabile operosità nello esatto adempimento de' vostri moltiplici doveri.

Nel decorso anno rendeste il non lieve n.° di 1678 sentenze in pubblica discussione, e 279 in camera di consiglio; e delle prime 1200 furono diffinitive, 131 interlocutorie, e 131 preparatorie, e 216 riunioni di contumacia. Il Pubblico Ministero prese parte in 678 cause, oltre gli affari di camera di consiglio, e le difformità tra le sue requisitorie e le vostre sentenze non vanno al di là di 22, cioè 18 difformi in tutto e 4 in parte. Gli appelli poi prodotti contro le vostre sentenze sono stati 144, ma di questi appena 28 sono stati accolti, 48 rispinti in tutto, 25 in parte, e 16 hanno dato luogo a mezzi instruttori pendenti. Ciò che dimostra ad evidenza la rettitudine e saviezza de' vostri giudizi e quanto abbiate così cooperato per far godere ai vostri amministrati la civile libertà derivata dall' esatta osservanza delle nostre savie leggi; poichè ogni causa, che termina, è un ostacolo che si rimuove dal libero esercizio del dritto altrui.

Ciò non pertanto tralascerò pregarvi perchè non vi lasciate incogliere impreveduti dalle insidie del protestantesimo il quale può molto imperio esercitare su di voi, lusigando il vostro amor proprio ed esagerando la vostra autorità. Rammentate pure che la vostra potestà viene da Dio, e dal Re, ed è il più grave deposito di cui dovete strettamente rispondere a Dio, al Re, ed al Mondo; siate cauti perciò nei

vostri studì, anche in giureprudenza con gli autori affetti dal protestantesimo, perchè le sentenze di loro possono essere invischiate dal veleno de' falsi principî, ed or sotto le sembianze di equità, or sotto quelli di umanità e di libertà, possono facilmente torcere i vostri giudizî, ed irreticare gli animi vostri nelle panie delle loro perniciose dottrine. Rifulga invece nelle vostre sentenze il principio di unità politico-religioso-cattolico, con la perfetta uniformità di esse a quelle savie leggi che giuraste osservare. Ricordivi che il bene che può procurare alla società un magistrato cattolico è grande sì, ma non mai tanto quanto il male che può recarle un magistrato sedotto dalle massime protestanti, che vuol dire un ribelle alle leggi, alla Suprema Potestà, a Dio medesimo. Ma la Dio mercè, a qualunque di voi componenti di questi tre onorevolissimi collegi giudiziarj io volga il mio intelletto, resto sempre edificato per lo spirito costante di subordinazione e di ubbidienza alle leggi a voi confidate; e ne fanno sicurtà il costante uniforme giudicare, la saggezza dei giudizî, e la inestancabile operosità pel maggior trionfo della giustizia (1).

(1) Tribunale Civile —
Presidente Cavalier D. Francesco Lillo — Procuratore del Re D. Antonio Fedele — Giudici — D. Luigi Bianchi — D. Francesco Saverio Plati — D. Luigi Cannavina.
Gran Corte Criminale —
Presidente D. Gregorio Madonna—Procuratore Generale D. Francesco Mongelli — Giudici — D. Gherardo Sarli — D. Gaetano Caputo — Cavalier D. Giovanni di Giovanni — D. Francesco Fiorilli — D. Raffaele d'Agnese — Cavalier D. Francesco Guerrieri.
Gran Corte Civile —
Presidente Consigliere D. Ciro Longo — Procuratore Generale

Nè meno concorrono al conseguimento della civile libertà le altre Potestà tutte di questa Provincia civili ed amministrative, con lo esatto adempimento de' loro svariati uffizi; e massimamente vi contribuisce la retta amministrazione della cosa pubblica, non meno che della polizia ordinaria, così sagacemente maneggiate dall' egregio Signor Cav. Intendente, e da chi sì lodevolmente il supplisce, di tal che mentre il malvagio si arresta dal suo mal oprare, si assicura all' onesto cittadino l' ordine, la pace, e la civile libertà (1).

E così ancora simil opra rende la legittima forza pubblica che ha in ogni tempo ed in ogni luogo salvati gli Stati dall' anarchia, e specialmente la tanto ben disciplinata ed agguerrita milizia di questo Regno, la quale ha dato pruova col suo sangue di fedeltà e di valore da occupare la più luminosa pagina della storia. Ed essa venendo diretta con tanta prudenza e sagacia dal valoroso e fido suo capo Signor Comandante le armi della Provincia costituisce l' ancora saldissima delle leggi, e la stabile guarentia della società (2).

Ma sieno perfette quanto si vogliano le leggi, ed i pubblici funzionarî guidati dalle più rette intenzioni e dotati di tutte le possibili virtù, a nulla tutto questo varrà se il cuore della società sarà cor-

Consigliere D. Catello de Vito Piscicelli — D. Domenico Colosimo — D. Francesco Giordano — D. Marco Degni.

(1) Cavalier D. Niccolà Dommarco Intendente — D. Giuseppe de Filippi Segretario Generale.

(2) Signor Colonnello Cavalier D. Antonio de' Marchesi de Luca Comandante le armi della Provincia.

rotto dallo spirito d' indipendenza e della sfrenata libertà, e se la morale sarà in rotta con le leggi.

È a voi, o Signori professori legali, che rivolgo la mia parola, considerandovi appunto come il cuore della società, e tollerate che io parli per poco il vero nella sua nudità e fuori velame, che non mi fè giammai pentire, nè arrossire, benchè mi protesti parlare a Voi, e non di Voi.

Il male che voi potete recare alla società allorchè per vostra somma sciagura potreste esser sedotti dalle idee liberali del protestantesimo, è immenso ed incalcolabile. Voi siete all' immediato consorzio dei popoli e di ogni classe di persone; essi vi consultano nei loro gravi come nei minimi interessi, ed attendono dalla vostra bocca la parola della verità, dell' ordine, della pace; grande imperio perciò avete sul costume dei popoli, sulle loro passioni, e massime sui loro interessi.

Ond' è che quando lo smodato zelo della difesa, lo sregolato amor proprio, e più di tutto il pecuniario interesse vi trasportano fuori dei limiti del vero e del giusto, ed allorchè il risultamento delle cause non risponde alle vostre aspettazioni e promesse, allora per iscusarvi dei mal consigliati o diretti giudizî, tacete ai clienti il linguaggio della verità, cioè, o il loro torto, o la propria ignoranza, o non poche volte la vostra medesima oscitanza, ed invece per conservarvi la estimazione di essi mettete mano alle armi del protestantesimo, cioè al dispregio ed alle contumelie contro i magistrati ancor più onesti ed istruiti, e dai magistrati passate quindi al-

la censura del governo e delle leggi. La qual cosa su gli animi addolorati de' litiganti perditori è un potissimo mezzo per muoverli alle rivolture, e per far loro concepire odiosità e mal contento contro le leggi, e contro le legittime Potestà. Onde poi deriva che si guardi il broncio contro i giudici e si considerano come despoti delle sostanze, della libertà, e della vita de' cittadini.

Non intendo con ciò affermare che tutti i giudizî di loro sieno sempre esatti; finchè uomini amministreranno il mondo saranno inseparabili da essi i difetti tutti di un' umanità guasta e corrotta; la colpa e l' errore sono lo stemma indelebile dell' umanità. Ma in cosiffatti casi, e specialmente allorchè non v' ha ragione a doglianza con la illibatezza e rettitudine del magistrato, un difensore onesto e cattolico può ben confortare il suo cliente, con rammentargli che l' esito delle cause dipende meno dal fatto degli uomini che dalla volontà del Signore, senza il cui volere non muovesi fronda dall' albero: verità passata nel noto proverbio: *habent sua sidera causae*. E può incoraggiarlo altresì con la speranza di un più felice risultamento presso un collegio superiore, e mercè una più accurata ed energica difesa, e finalmente con una possibile decorosa transazione. In cosiffatta maniera non si sollevano gli animi de' cittadini, e non si muove il mal contento contro i magistrati e contro il governo; non si tradisce la verità nè il proprio dovere, nè si dà mano al protestantesimo diretto unicamente a fomentare l' insurrezione contro ogni legittima Potestà.

Ma, lodi a Dio, che nè in questo colto ed onesto foro Aquilano, nè in ogni altro ordine di persone di questa magnifica Città, si sono mai adoperati questi mezzi vili ed abbominevoli contrarî all'onestà ed alla Religione. E per vero non puossi ammirare senza una viva emozione come trionfi nei cuori e negli atti di tutti gli onesti e pacifici cittadini di ogni ceto il principio di ubbidienza e rispetto alle leggi divine ed umane, e ciò non solo per gli aviti sentimenti che gelosamente si custodiscono, ma anche per le indifesse cure dell'ottimo Pastore, il quale con la elevatezza de' suoi lumi e con la edificazione delle sue opere non lascia alcun mezzo per guidare il suo gregge al porto della eterna salute sulle orme infallibili del Vangelio, di cui è felice propagatore ed invitto apostolo (1).

Ond'è che tutto concorre ad offrire elementi e pruove indubitate ai varî miei assunti, cioè che la sola ubbidienza alle leggi divine ed umane è la vera sorgente dell'ordine, e della pace, e della civile libertà.

Duolmi ora che un penoso ufizio ancor mi resta a compiere, il quale contristar debbe gli animi vostri e di tutti coloro che sono usi a versar lagrime di dolore sulle tombe degli uomini virtuosi, specialmente allora quando la loro morte fu di comune sciagura e di memorabil danno.

M'intendeste già che io debba pronunziar ancora un'altra volta il venerato nome dello estinto Ministro di Grazia e Giustizia Cavalier gran Croce D. Raffae-

(1) Monsignor fra Luigi Filippi.

le Longobardi, il quale colpito nel declinato anno dal feral morbo asiatico, in poco d'ora fu tratto agli eterni riposi, con grave dolore del nostro Augusto Sovrano, (D.G.), dell'intera magistratura, e di tutti gli onesti e virtuosi cittadini.

Ma se il morire è inevitabile per ognun che nasce, il morir lagrimato e lasciar di se desiderio e tutto è premio serbato solo alla virtù.

Nella breve rammemorazione adunque che vengo a farvi di questo uomo virtuoso e supremo magistrato del quale fummo inattesamente orbati, non vi parlerò del suo alto sapere, della sua impassibile giustizia, della sua esemplare pietà, nè delle altre cittadine virtù di cui era sì a dovizie adorno.

Nè molto meno rammenterò i luminosi e difficili impieghi cui venne elevato nei tempi più ardui, e d'onde uscinne sempre gloriato ed insignito. Ma rammenterò soltanto, per non dipartirmi dal mio tema, la sua rara fermezza civile nel sostenere e promuovere l'ubbidienza alle leggi del suo Sovrano, e nel difendere con dignità e giustizia ammirevole la Magistratura che n'è l'organo parlante, proccurando in cosiffatta maniera la civile libertà de' cittadini nel libero e pieno esercizio de' loro dritti, e dell'ordine giudiziario nell'indipendente disimpegno del suo uffizio.

Signori, dovremo essere inconsolabili di tanta perdita se quel Supremo Datore di ogni bene e di ogni lume non avesse rischiarata la mente del nostro Augusto Monarca (D.G.) nella elezione del successore del Ministro Longobardi. Ma sì, la Dio mer-

cè, la scelta è avvenuta in tale un uomo nel quale si comprendono le virtù tutte dell' estinto suo predecessore, di tal che mentre lenisce il dolore della perdita fatta, si rende caro e pregevole al Sovrano che lo elesse, ai subordinati che ne dipendono, alla Nazione tutta che lo ammira. S' è dunque debito di gratitudine e di giustizia versar lagrime e fiori sulla tomba dello estinto Ministro Longobardi, è ugual debito rendere umili grazia all' Altissimo per la elezione del suo degno Successore, il quale seguendo le orme di lui sarà novella e ricca sorgente di ordine, di pace, e di civile libertà.

VIII.

Dimostrato il mio assunto con la teoria e con la storia, altro non mi resta che incitar gli animi de' popoli di queste felici regioni ad elevar fervidi voti al Cielo perchè prosegua a covrire della sua egida onnipossente il nostro adorato Sovrano Ferdinando II. modello di pietà, di sapienza, e di giustizia.

Si guardi in lui il Nume in terra, perchè innate in lui la clemenza e la misericordia. Ei s' asside sul Trono per la salute e felicità de' suoi avventurosi popoli che regge con le sue savie leggi, e conforta con le sue edificanti opere. È desso il novello Tito dell' era nostra, un dono preclaro del Cielo, ed una grand' alma creata dal genio onnipossente di un Dio beneficatore. Nato pel bene degli uomini, i beni che i suoi popoli ritraggono dalle

sue leggi e dalle sue opere adornano il suo più luminoso immarcescibil serto. Qual difensore acerrimo della nostra Sacrosanta Religione meritò la singolar grazia di ricoverare nei suoi Stati il Capo Supremo della Chiesa ed imbrandir la sua invitta spada per ricondurlo sul soglio di Pietro, d'onde una momentanea e folle vittoria del protestantesimo lo avea bandito. E per la purezza di sua vita fu degno sposo di una figlia degli Amedei, di una *Maria Cristina* da Savoia, che abbiamo fede di adorare fra non molto sugli altari, ed in secondi voti di una *Maria Teresa* d'Austria modello di virtù, di sapienza, e di cristiana pietà, sol degna di occupare il seggio dell'angelica donna che la precedette al cielo.

A questo Sovrano adunque adorno di tante virtù e fregiato di tanti meriti abbian ricorso l'orfano, la vedova, il ricco, il povero, il grande, il piccolo, il sacerdote, il magistrato, il cittadino, lo straniero che lo troveranno sempre padre amorevole benificatore difensore. Anche i rei medesimi ed i felloni ricorrano pur confidenti alla sua clemenza che lo troveranno più padre che Re, facile al perdono, dimentico delle offese, pronto ad abbracciarli e benificarli.

Dicotalchè una voce sola si elevi dal suo eletto popolo, la quale animata dal soffio dell'amore e della gratitudine ripeterà con sonori concenti, somma felicità per questo Regno che il più potente ed il più degno è il Re. Epperò fra gli osanna, e gli evviva che la ingenua posterità scolpirà sui mille monumenti sacri alla sua memoria, sovrasterà a tutti

quello che la mano della patria riconoscenza fregerà con l' epigrafe

A

FERDINANDO II.

IL GIUSTO, IL PIO LEGISLATORE.

Aquila 3 aprile 1858

IL PROCURATORE DEL RE

Antonio Fedele

CONSIGLIO GENERALE

DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Rip.° Car.°

N.° 15.

OGGETTO

Napoli 25 aprile 1855

Vista la dimanda del tipografo Angelo della Croce, il quale ha chiesto di porre a stampa l'opera — *Raccolta de' discorsi pronunziati dal signor D. Antonio Fedele — Discorso — Dell' ubbidienza alle Leggi del Regno, qual vera sorgente della civile libertà, e della felicità de' sudditi.*

Visto il parere del Regio Revisore signor D. Leopoldo Ruggiero.

Si permette che la indicata opera si stampi; ma non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto, nel confronto essere la impressione uniforme all' originale approvato.

Il Consultore di Stato Presidente provvisorio
Capomazza

Il Segretario Generale
Giuseppe Pietrocola.